

CXXI. SEDUTA

VENERDÌ 3 DICEMBRE 1948

Presidenza del Vice Presidente ALDISIO

I N D I

del Presidente BONOMI

INDICE

Congedi	Pag. 4174
Disegni di legge (Deferimento a Commissioni permanenti)	4174
Disegno di legge : « Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati » (21-Urgenza) (Coordinamento):	
MACRELLI	4188 e <i>passim</i>
Disegno di legge : « Adeguamenti delle pensioni per il personale civile e militare dello Stato » (115) (Seguito della discussione e approvazione):	
BISORI	4208, 4212, 4213, 4219
BANFI	4210
LOCATELLI	4210
RICCIO	4211
ZOLI, <i>relatore</i>	4211, 4215, 4218, 4220, 4223
PELLA, <i>Ministro del tesoro e ad interim del bilancio</i>	4212 e <i>passim</i>
BITOSSÌ	4213 e <i>passim</i>
BENEDETTI Luigi	4217, 4218
BRAITENBERG	4217
TONELLO	4218
LUCIFERO	4220
SCHIAVONE	4221
PARATORE	4223, 4226
TOMMASSINI	4227
BERTONE	4227

Interpellanze :

(Annunzio) Pag. 4229

(Svolgimento):

BOSI 4181, 4186
 LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 4184, 4188

Mozione (Svolgimento):

SACCO 4174, 4179
 BANFI 4177
 TONELLO 4178
 ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 4179
 CONTI 4179
 D'ARAGONA 4180

Proposta di legge di iniziativa parlamentare

(Ritiro):

GRIECO 4228
 BOERI 4228
 CINGOLANI 4228

Sull'ordine dei lavori :

RICCI Federico 4229

La seduta è aperta alle ore 16.

MERLIN ANGELINA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che hanno chiesto congedo i senatori: Azara per giorni 3, Battista per giorni 2, Carrara per giorni 2, Casardi per giorni 1, D'Inca per giorni 1, Farioli per giorni 2, Gelmetti per giorni 2, Giardina per giorni 2, Guglielmone per giorni 2, Merlin Umberto per giorni 2, Molè Salvatore per giorni 10, Pasquini per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Deferimento di un disegno di legge a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, valendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del Regolamento, ho deferito all'esame e all'approvazione della 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) la seguente proposta di legge di iniziativa del senatore Sacco: « Aggregazione alla pretura di Fossano, dei comuni di Salmore, Sant'Albano Stura, Trinità ».

Svolgimento di mozione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione presentata dai senatori Sacco, Boggiano Pico, Guarienti, Carrara, Focaccia, Bosco, Battista, Vischia, Lovera, Ferrabino, Canaletti Gaudenti, Quagliariello, D'Inca, Carboni, Braccesi, Ciasca:

« Il Senato sollecita l'istituzione di un organismo direttivo centrale presso la Presidenza del Consiglio, con la partecipazione dei Ministeri della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, del Consiglio nazionale delle ricerche, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, dei dirigenti di azienda, delle scuole e degli istituti di assistenza sociale, nonché di specialisti psicologi, insegnanti, sociologi e medici, esperti nei problemi dell'orientamento professionale; l'organismo suddetto dovrà essere articolato con

centri di studi e di esperienze sui problemi dell'orientamento in ogni regione, presso gli istituti di psicologia delle Università ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sacco per svolgere questa mozione.

SACCO. Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, quando si discuteva in via preliminare il disegno di legge del Ministro Fanfani sui mezzi per provvedere alla massima occupazione ed all'apprendistato, feci riserva di svolgere poi, sia pure brevemente, questa mozione, che allora presentai. Avverto subito che non insisto sulla forma che ho dato alla mozione e dirò anche le ragioni. Non mi nascondo che contro l'orientamento professionale, contro questa materia in genere, vi sono molti pregiudizi e prevenzioni; infatti, quando si parla di psicotecnica, di psicologia, pare di parlare di qualcosa di magico che dissuade molti dall'interessarsi di questi problemi. Invece in Italia se ne dovrebbe avere molta maggior cura. È la prima volta che in Parlamento si parla di orientamento professionale e vorrei dare una estensione maggiore, ossia un significato più ampio a questa definizione, perchè essa riguarda non soltanto l'avviamento dei giovani apprendisti al lavoro, ma anche i giovani studenti, sia che essi frequentino scuole dalle quali attendano una abilitazione professionale, sia che frequentino scuole che costituiscano per essi l'adito alle facoltà universitarie.

Mio intendimento è quello di attirare l'attenzione del Senato e del Governo su queste esigenze; esigenze che sono state analizzate ed illustrate anche in Italia, recentemente, dal primo Congresso per l'orientamento professionale che si tenne a Torino or sono pochi mesi. Seguì subito a quello un altro congresso, qui a Roma, per la formazione professionale dei lavoratori, nel quale però non si dette troppo spazio al problema dell'orientamento professionale. Ho però sicuro affidamento dagli onorevoli colleghi di quella parte, che indubbiamente essi prenderanno viva partecipazione alla risoluzione di questi problemi.

È necessario però che non soltanto il Governo se ne interessi, ma che anche l'opinione pubblica ne sia commossa, perchè noi in confronto dei Paesi esteri, di Paesi più progrediti in materia scolastica, facciamo una

brutta figura, perchè effettivamente non esiste ancora in Italia alcuna organizzazione che provveda razionalmente a soddisfare le esigenze sentite in questo campo. Se noi consideriamo il problema sotto il riflesso della valutazione della nostra possibile emigrazione all'estero, noi dobbiamo ritenere purtroppo che all'estero si considerino i nostri emigranti non selezionati professionalmente come dovrebbero essere, ossia che all'estero si sia mal prevenuti contro di noi, ed in parte giustamente, perchè manca in Italia qualunque selezione nel momento dell'avviamento agli studi ed al lavoro. Provvedere alla migliore occupazione delle intelligenze è per me altrettanto interessante e necessario come provvedere alla massima occupazione delle braccia, perchè noi in Italia abbiamo questo grande tesoro che è l'intelligenza e la massa delle forze fisiche umane, purtroppo, in gran parte disoccupate. Ora se noi riusciamo a far sì che le intelligenze abbiano la più idonea occupazione e quindi anche le braccia, noi potremo di molto rivalutare quello che è il pregio del lavoro italiano. Io sono convinto che si vada verso un tempo in cui il tallone del valore, l'unità di misura, abbia ad essere l'ora di lavoro; sono persuaso altresì che è necessario far salire il valore dell'ora di lavoro italiano in modo che tutta la intelligenza possibile sia bene occupata. Ma ne abbiamo anche le possibilità? Questa è la domanda che ci poniamo e che naturalmente si porrà il Governo. Abbiamo in Italia oggi la possibilità di provvedere a queste esigenze? Ed allora vediamo anzitutto quali sono queste esigenze. Indirizzare i giovani che sono nelle scuole; indirizzare, quindi, gli studenti e gli apprendisti. Non soltanto, ma nei corsi di riqualificazione correggere gli indirizzi errati. Si dirà che questa è poesia, che è sogno, ma se negli altri Paesi questo avviene su vastissima scala, se in altri Paesi nessuno che sia avviato al lavoro sfugge all'esame psicotecnico delle sue facoltà intellettuali, anche questo in Italia un giorno dovrà avvenire e speriamo che ci si avvii.

CONTI. Speriamo di no!

SACCO. È vero, qualcuno potrebbe pensare che qua sotto si nasconda una limitazione della libertà perchè ciascheduno può essere padrone di sperperare le facoltà che

possiede ed anche di indirizzarle male. Ma la scuola di Stato e la scuola privata hanno l'ufficio di indirizzare e di formare le menti, di nutrirle e di alimentarle. Io penso che accanto alla scuola, un orientatore, uno psicologo, uno psicotecnico possa utilmente consigliare, non costringere, perchè nessuna costrizione, nessun obbligo da seguire; vi deve essere, ma il consiglio, l'indirizzo può essere preziosissimo. Questa è la tesi che intendo sostenere. D'altra parte abbiamo visto a San Francisco, alla 31ª Conferenza internazionale del lavoro, ad unanimità da tutte le Nazioni approvata una mozione perchè si estenda in tutti i Paesi, proprio per le considerazioni accennate, l'organizzazione dell'orientamento professionale. Di più: alla 11ª Conferenza internazionale dell'istruzione pubblica, sotto gli auspici dell'U.N.E.S.C.O, una mozione equivalente a questa nostra è stata approvata con larghezza, anzi con unanimità di suffragi; il primo congresso, dicevo, per l'orientamento professionale tenuto a Torino — ed erano erano scienziati, diciamo così, di ogni corrente intellettuale, — all'unanimità ha insistito perchè il Governo si interessasse di questo problema e perchè volesse provvedere, non dico a monopolizzare ed a burocratizzare l'orientamento professionale, ma ad incoraggiare le iniziative che in questo campo sono e saranno sviluppate. Ed io, modestamente, nel Congresso per la Scuola popolare che si tenne qui a Roma nel maggio scorso, ho avuto l'occasione già di svolgere questi concetti con l'approvazione di un Congresso che indubbiamente, per qualità e quantità di partecipanti, ebbe in Italia grande importanza.

Io mi appello a coloro che presiedono commissioni di maturità o commissioni di abilitazione e domandano ai giovani che escono dalle Scuole medie superiori a quale Facoltà si iscriveranno, perchè dicano quante volte, nel mese di ottobre, questi giovani sono ancora incerti, in grande maggioranza, perchè non hanno chi li consiglia; onde l'avviamento alle Facoltà universitarie avviene quasi sempre casualmente, per circostanze indipendenti da quelle che sono le loro naturali inclinazioni, da quelle che sono le loro idoneità intellettuali.

Altrettanto avviene, e peggio ancora, per l'apprendistato. Non parliamo dei figli dei

contadini che necessariamente faranno i contadini; ma in gran parte, nei grandi centri industriali, dove è possibile selezionare l'avviamento degli apprendisti alle varie branche professionali, mi pare che attirare l'attenzione di coloro che presiedono a queste funzioni di avviamento degli apprendisti su questo problema sia necessario, tanto più poi che, se è stato scritto nella Costituzione che in Italia la frequenza obbligatoria delle scuole va fino al 14° anno e ci si augura che dai 14 ai 18 anni vi possa essere la combinazione tra l'apprendistato e la scuola, allora ci domandiamo: « Ma è possibile ancora lasciare all'empirismo ed all'anarchia tutta la materia dell'avviamento alla migliore occupazione dell'intelligenza ? ».

Rifuggo - e dico subito che la mozione che ho presentata mi dà occasione di svolgere questi concetti e questi richiami - io rifuggo, ripeto, da un accentramento che considererei funesto. Il Governo non dovrebbe fare altro che, non dico alimentare, ma incoraggiare le iniziative locali che già oggi sono sviluppate. Per esempio la difficoltà maggiore che si obietta quando si parla di questo problema è la seguente: « Ma esistono in Italia gli orientatori ? Esistono in Italia coloro che siano idonei a dare questi consigli ? ». Ed allora, ecco l'iniziativa privata che ha già provveduto: potrei fare il nome di scienziati che sono in questo campo veramente benemeriti della Nazione. Ma basterebbe citare quelli che furono i relatori al Congresso per l'orientamento professionale a Torino, basterà sapere che a Torino c'è un corso di due bimestri per gli orientatori professionali. Professori scientificamente valentissimi si occupano di questa materia ed hanno organizzato volontariamente, gratuitamente, a Torino il corso per orientatori professionali che è molto frequentato. Di più: a Milano, a Napoli, a Firenze, a Bologna, a Roma stessa e anche a Prato corsi per orientatori professionali si stanno già facendo. Aggiungo ancora che ci sono psicologi e psicotecnici che viaggiano, quasi cattedre ambulanti gratuite, di loro iniziativa, nei maggiori centri d'Italia, appunto per suscitare l'interesse degli psicologi e di coloro che hanno attitudini ad essere orientatori professionali, perchè si dedichino a questa attività.

Ecco allora che la difficoltà maggiore di trovare orientatori professionali può essere superata, non dico in pochi mesi, non dico neanche in pochi anni, ma è certo che se non ci si avvia a superarla, non potrà mai essere raggiunta la meta.

Nel primo congresso nazionale per la formazione professionale del lavoratore è stato affermato che occorre fare tutto quello che è possibile per la elevazione professionale di chi lavora; ma perchè la formazione sia possibile, non è anche necessario che il lavoratore, che il giovane apprendista sia orientato là dove egli non sa come dirigersi ? Ecco quindi che io penso di non essere presuntuoso quando spero di avere unanimità di consensi per quel che riguarda i concetti generali della mozione.

CONTI. Non il mio, mi raccomando.

SACCO. L'onorevole senatore Conti rifugge da tutto ciò che può essere comunque una sia pur lontana parvenza di minaccia alla libertà individuale, ed in questo suo atteggiamento lo ammiro. L'onorevole Conti sa con quale simpatia seguo quelle sue affermazioni così recise, così radicali, ma qui, ripeto, non si tratta di limitare la libertà, ma, anzi, di liberare dall'errore.

Ora, se noi lottiamo per la libertà, per tutte le libertà, mi pare che liberare dall'empirismo e dall'errore coloro che si avviano ad essere apprendisti lavoratori o che si avviano ad essere professionisti, mi pare che sia lavorare e lottare per la libertà. E su questo concetto penso che anche il senatore Conti sarà consenziente.

Non ignoro che il Ministero del lavoro dava, nel novembre del 1947, disposizioni agli ispettori del lavoro ed ai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, perchè si giovassero dei Gabinetti di orientamento professionale e, aggiungeva, avvalendosi eventualmente anche dell'opera degli esperti psicotecnici. Ma mi sia consentito di dire che occorre fare di più. Non sarà il Ministero, non sarà il Governo che farà di più, ma chiederà, incoraggerà, consiglierà di fare di più. Ci sono le facoltà universitarie, alle quali auguro l'autonomia assoluta; ma anche fuori delle facoltà universitarie vi sono iniziative possibili; vi sono laboratori di volontari: uomini che spendono

la propria fatica e il proprio denaro, perchè questo problema in Italia abbia una risoluzione. Il Governo li incoraggi, il Governo faccia sì che quelle iniziative possano svilupparsi e che quegli uffici di collocamento, che abbiamo nella legge Fanfani così accuratamente disegnato, possano effettivamente giovare dei consigli deg'orientatori, il cui numero, man mano, verrà ad accrescersi.

In quello che è lo scopo, il fine di questa nostra mozione — ed io ringrazio gli onorevoli colleghi che la hanno con me firmata e che mi hanno dato il mandato di svolgerla — penso che tutti saremo d'accordo. Per quanto riflette i mezzi idonei per raggiungere il fine, ripeto che io non insisto in quello che è il disegno offerto dalla mozione ed insisto, invece, perchè il Governo sia l'incoraggiatore, il propulsore, ma non crei un organismo centrale, burocratico, perchè in questa materia la burocrazia sarebbe forse esiziale agli scopi ai quali tende questa iniziativa.

Si è fatta spesso molta poesia sul lavoro, ma io penso che sia vera una diffusa aspirazione al lavoro senza fatica; non all'ozio ignavo, ma all'«otium» latino, ossia a quel lavoro che si compie con gioia, perchè assorbe le attitudini naturali dell'uomo, perchè l'intelligenza e l'operosità vi si congiungono in armonia in modo da soddisfare anche le esigenze morali di chi lavora.

Io penso che al di sopra dell'inno di Schiller e dell'inno di Turati, vi possa essere una grande poesia del lavoro; penso che la civiltà del lavoro si possa raggiungere, — ma per conseguirla occorre aver raggiunto il massimo dell'intelligenza operosa applicata al lavoro. (*Applausi*).

BANFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BANFI. Non voglio entrare in discussione sul principio generale della proposta, ma dalle parole dell'onorevole collega mi pare risulti chiaro che la questione dell'orientamento professionale non è una questione risolta; è un problema che è stato posto da un punto di vista scientifico come da un punto di vista sindacale e che implica questioni di grandissima importanza, d'ordine economico, biologico, psicologico e sociale, che devono essere chiarite nella loro effettiva e concreta portata

e che debbono anche misurarsi con la situazione reale del lavoro e dei bisogni del lavoro.

Io non ho nessun dubbio sulla utilità che questi studi di psicotecnica vengano diffusi e sviluppati nel nostro Paese, anche perchè solo in tal modo se ne potrà riconoscere il valore, l'efficacia e i limiti. Credo di essere stato proprio io il provocatore, in quest'ultimo anno, della ricostituzione delle cattedre di psicologia nelle nostre università, come centri di questa iniziativa. Ma appunto per ciò tengo a dire che questi studi sono, in fondo, ancora agli inizi, che quegli istituti universitari, di cui qui nella mozione è fatto cenno, sono ancora al momento della loro formazione, sia nell'indirizzo metodico, sia nell'organizzazione degli strumenti di ricerca.

Per di più, quando leggo la mozione, mi domando quale sia lo scopo di questo Centro che si dovrebbe costituire. Un centro di organizzazione, è stato detto dall'onorevole collega. Ma io mi domando se, allo stato attuale, non si possa e debba far ricorso al Consiglio superiore delle ricerche, che di questo speciale problema, se è un problema di studio, può occuparsi, apportando il suo contributo sia da un punto di vista scientifico, sia da un punto di vista finanziario. Perchè dovremmo creare un nuovo istituto quando nella discussione del bilancio abbiamo dovuto riconoscere che molti istituti vanno languendo, perchè la mancanza di un finanziamento sufficiente rende loro impossibile un'attività concreta?

Io concedo tuttavia che la questione dell'orientamento professionale sia di tutta particolare importanza e de lode ai colleghi di averla portata qui in Senato. Ma vorrei che, prima di giungere al voto di una mozione su una questione di tanta importanza sociale e scientifica, ci si rendesse conto chiaramente del problema. La mozione mi sembra non dia alcuna indicazione chiara in proposito, neppure da un punto di vista organizzativo. Da essa, infatti non risulta quali debbano essere gli scopi e le funzioni precise del Centro proposto, sia in sé, sia rispetto ai centri periferici, nè come esso debba inquadarsi nel sistema degli Istituti di ricerca scientifica.

Io chiedo, dunque, di chiarire meglio il problema che qui è posto, di formulare un progetto completo per l'organizzazione di questi

studi, in modo che si abbia dinanzi a noi una proposta concreta su cui poter discutere dei fini, dei mezzi e del significato di queste ricerche.

Noi non vorremmo insomma che quasi di sorpresa si creasse un organismo centralizzato, inutile, tale anzi da arrestare o deviare in direzioni particolari l'attività dei centri locali invece di promuoverla, mentre ancora questo è tutto un campo di sapere e di attività che si presta ad una divergenza di interpretazioni. Per questo propongo agli onorevoli colleghi di presentare o di chiedere un progetto più chiaro, più specifico, più concreto. Su questo noi potremmo discutere, con precisione ed efficacia. (*Approvazioni*).

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. In altri tempi, quando vivevo più vicino alla vita della scuola, mi sono occupato di questo problema; ed anche mi ricordo che nella Svizzera, nel mio amaro esilio, ho avuto campo di vedere che cosa si faccia per l'orientamento professionale. Devo dire la verità che, in fondo in fondo, io rimasi sempre un po' scettico sull'efficacia di ciò, e prima di tutto per la difficoltà di una valutazione psicanalitica del soggetto; in quanto che la psicologia sperimentale è ancora bambina. Non vi sono cioè quei coefficienti per poter determinare la natura di determinate funzioni del cervello in un dato organismo.

Cosa volete? Nella vita dei nostri fanciulli anche la vocazione viene su per giù come è venuta a Don Abbondio nei « Promessi Sposi ». Egli, di famiglia campagnola, si è trovato a fare il prete ma, in fondo in fondo, non si può dire che avesse una vocazione proprio per il sacerdozio. Così anche quasi tutti i nostri figliuoli, i nostri ragazzi seguono una vocazione improvvisata, molte volte anche scimmiesca, seguono l'amico, si innamorano di un ambiente, passando davanti ad una bottega magari di un artigiano credono che quello sia il posto dove essi possano vivere e lavorare per il resto della loro vita. Mi ricordo che ero ragazzo di sette od otto anni e vidi un giorno un valente scalpellino scolpire un capitello e talmente mi innamorai di quell'arte che per quattro o cinque anni ruppi l'anima ai miei genitori perchè volevo andare a fare

lo scultore. Nella vita poi fui invece costretto a fare quello che il destino e le tristi condizioni economiche mie e della mia famiglia mi obbligarono a fare, e quasi sempre avviene così anche per gli altri. Perchè, lasciatemelo dire francamente, nella società in cui viviamo, se anche vediamo un bambino che ha una qualche attitudine, credete voi che il modo in cui è formata questa nostra presente società, permetta, dopo tanta psicanalisi, di poter avviare questo ragazzo là dove la sua vocazione lo spinge? No! E questo avviene, mentre si potrebbero creare dei centri di istruzione strumentale o professionale.

Nella Svizzera, per esempio, esistono dei laboratori per le varie professioni, come quello per l'edilizia. E si riscontra un progresso continuo nell'arte edilizia, nel modo di costruire, nel modo stesso di combinare i cementi e questo anche perchè vi sono dei luoghi dove i garzoni vanno ed imparano ed apprendono strumentalmente, diremo così, quello che occorre per quell'arte in modo da diventare poi dei bravi operai muratori.

Lasciamo quindi che la scienza, la pura scienza investighi e trovi strade più facili.

Vi fu un ministro dell'istruzione prima del fascismo il quale fece istituire la carta informativa. Era questa una specie di carta che per essere compilata richiedeva l'opera addirittura di un psicanalista valente.

Voce da sinistra. Una carta biologica.

TONELLO. Già, una carta biologica. Voi potete capire dalla mia descrizione come quelle povere tabelle potessero essere compilate. Io ne ebbi per mano a migliaia e molte volte dovetti ridere per le stupidaggini che su di esse si scrivevano.

Volevo dire con ciò che certe situazioni possono vivere e danno risultati buoni in un ambiente ormai formato. Noi possiamo fare delle scuole, come previsto dal progetto di legge Fanfani che istituisce delle scuole, dei corsi affrettati di istruzione puramente strumentale, elementare per coloro che vogliono fare quel dato mestiere per avere un'occupazione; ma per le vocazioni ci si sbaglia sempre, onorevoli colleghi: guardate quanti che avevano la vocazione di andare preti e poi vanno fuori dei seminari accorgendosi di non averla! Molti credono di avere una vocazione

mentre non l'hanno. Solo la vita forse più tardi la rivelerà quando non è più tempo.

Ho sentito tante volte un lavoratore dire: se avessi studiato . . . Ma io gli dico: metti il cuore in pace. Meglio essere un operaio discretamente intelligente che un avvocato asino, quale saresti stato forse se avessi studiato.

Bisogna ammettere che nessuno è nato col lucignolo sulla fronte, con la via piana tracciata davanti a lungo su cui percorrere indisturbato il sinuoso cammino della vita.

Credo che in una società migliorata ed evoluta, in cui le classi lavoratrici potranno meglio essere in possesso del loro diritto e potranno meglio esplicare le loro attività, anche le attitudini dei fanciulli, di coloro che s'incamminano nella vita saranno meglio conosciute e utilizzate; ma nell'inferno attuale, in cui ogni creatura si è data a qualunque mestiere per non morire di fame, parlare di indirizzo professionale, di questa psicanalisi, mi sembra sia superfluo.

Del resto non bisogna trascurare, come ha detto il collega che mi ha preceduto, l'esperienza, perchè è attraverso questa che si trova la propria strada.

Se facciamo un ufficio centrale burocratico avremo creato tre o quattro mangiacarte di più, senza ottenere altro.

SACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCO. D'accordo con altri colleghi, invece della mozione quale è stata scritta e distribuita, e che subito ho dichiarato che non corrispondeva esattamente alle conclusioni alle quali sarei arrivato, vorrei presentare un ordine del giorno firmato da colleghi di diversi settori del Senato così redatto:

« Il Senato sollecita il Governo a presentare un disegno di legge al fine di promuovere e coordinare le iniziative di studio e di esperienze in ordine alle esigenze dell'orientamento professionale che si svolgono presso università ed altri enti, affinché abbiano a rispondere a necessità pratiche ».

Mi sembra che questo ordine del giorno risponda anche a quanto hanno detto gli onorevoli colleghi che hanno già preso la parola per criticare quello che era il contenuto formale della mozione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Queste ultime dichiarazioni del senatore Sacco rendono superflua ogni risposta nel merito, liberando me dall'onere di entrare in dettagli e il Senato dall'ascoltare un'esposizione di argomenti.

Dichiaro che il Governo accetta l'ordine del giorno del senatore Sacco e che s'impegna a presentare al più presto, se l'ordine del giorno sarà approvato, un disegno di legge al fine ivi indicato.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura dell'ordine del giorno sostitutivo della mozione.

MERLIN ANGELINA, *segretario*:

« Il Senato sollecita il Governo a presentare un disegno di legge al fine di promuovere e coordinare le iniziative di studio e di esperienze in ordine alle esigenze dell'orientamento professionale che si svolgono presso le università e presso altri enti, perchè abbiano a rispondere a necessità pratiche ».

CONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Io non sono intervenuto nella discussione che si è fatta, benchè avessi il desiderio di fare alcune osservazioni. Su esse richiamo ora l'attenzione del Senato. Può darsi che sia una grande cosa quella che propone il collega Sacco con gli altri firmatari. Si tratta però di un ordine di idee che non può essere accettato, almeno dalla parte politica per la quale io parlo e, come ho sentito in questo momento, anche da altri colleghi che, pur non aderendo al mio gruppo, mi hanno pregato di dire una parola anche per loro.

Noi siamo di fronte ad una situazione nella quale non si può pensare all'organizzazione di altri strumenti statali, i quali non hanno altra funzione che di succhiare ancora nel bilancio tanto bistrattato. Ci sono centri, sottocentri, comitati, commissioni, professori in movimento, gente insomma che vuole studiare? Ebbene io dico che si tratta di attingere milioni, e in seguito miliardi, mentre abbiamo tanti problemi da risolvere! Prima di pensare

all'orientamento, bisogna avere la materia da orientare. Noi siamo un Paese nel quale l'analfabetismo è una rovina. Se mi lasciate dire una parola anche nel merito del progetto, vi dirò che noi andiamo, da molti anni, troppo alla fabbrica di uomini che non capiscono più niente. Molti anni fa un uomo di grande valore andava raccogliendo in una busta per farne una pubblicazione, tutti i documenti che gli capitavano in materia pedagogica e didattica; sulla cartella era scritto il titolo del libro che avrebbe pubblicato e che disgraziatamente non fu pubblicato: « Il manuale del perfetto cretino ».

Si stanno studiando tutti i modi per legare, avvolgere, vincolare l'uomo che è nato o che deve nascere; per imbonirlo affinché non capisca più niente. Per orientarlo bisogna prenderlo, vincolarlo, strapazzarlo; alla fine di tutto il lavoro dei professori sulla povera persona, l'uomo è morto, non esiste più, è annullato. C'è un modo solo di orientare: istruire ed educare la nostra fanciullezza, istruire educare i nostri ragazzi che sono sulla strada, che sono nella miseria, abbandonati. Abbiamo il sessanta-settanta per cento di analfabeti in alcune regioni d'Italia, onorevole Sacco. C'è soltanto questo da fare, oggi. Dopo l'aratura di un terreno orribilmente massacrato speriamo di avere piante che possano essere opportunamente avviate alla prosperità.

Non commettiamo altri errori. Il Governo, per bocca del Sottosegretario Andreotti ha detto che si affretterà a presentare un disegno di legge. Io gli dico che ci organizzeremo bene per opporci all'errore. Il Governo deve pensare a doveri ai quali non pensa; noi siamo nel più assoluto disordine quanto al lavoro legislativo. Qui non si fa niente di organico.

L'onorevole Sacco, mi perdoni, io gli voglio bene, ma egli ha avuto un'idea cattiva quella di distrarre questo povero Senato, e il Governo, con una proposta fuori tempo. Così insistiamo a muoverci su una brutta strada. Andiamo invece ai piccoli problemi, risolviamo i piccoli problemi; da questi si risalirà verso i grandi. Noi siamo a terra e dobbiamo ricostruire dalla terra; e non possiamo ricominciare da su a venire in giù. Avete visto: Graziosi è scappato ieri, domani scapperà Graziani, come scappò Roatta. Queste sono conseguenze della

mancata soluzione di piccoli problemi. Bisogna riordinare tutti i nostri organismi fondamentali. Bisogna portare un po' d'ordine dappertutto, mettere a posto le teste. Bisogna far funzionare certi uffici centrali che ora, onorevoli colleghi, non funzionano. Bisogna che finalmente l'ordine entri là dove c'è il disordine. Queste sono le dichiarazioni che io faccio, onorevole Presidente, a nome del mio Gruppo e di altri colleghi per opporci, non dico alla votazione, che purtroppo si farà se non più sulla mozione, sull'ordine del giorno, ma al proposito del Governo di presentare un disegno di legge su questa materia.

D'ARAGONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ARAGONA. Dichiaro che voterò in favore della mozione Sacco. Io ho una esperienza sia pure limitata in materia: la « Società umanitaria » ha avuto per parecchi anni un ufficio per l'avviamento professionale dei ragazzi che venivano alle sue scuole. Non era certo un gabinetto perfetto e non ha potuto pertanto dare dei risultati come se ne sarebbero potuti attendere; però tuttavia dei risultati ne ha dati. Effettivamente noi, attraverso il Gabinetto e le scuole professionali, potevamo indicare al ragazzo quale era la professione che meglio rispondeva alla sua preparazione fisica, alla sua preparazione intellettuale, al suo orientamento di pensiero e di aspirazioni. Ora perchè negare che un problema del genere sussista? È un problema questo che veramente serve a migliorare le condizioni della classe lavoratrice, perchè se il lavoratore può veramente trovare un modo per indovinare la professione che deve esercitare, indubbiamente potrà trarre un vantaggio per sé e anche per la collettività. Avremo così dei ragazzi che avranno indovinato la strada, mentre invece oggi l'orientamento professionale è affidato al caso. Ora se vi è un mezzo per avviare questi lavoratori a scegliere con cognizione di causa la propria professione, mi pare che sia tutto di guadagno. Questo non vuol dire che io sia favorevole a creare Gabinetti, Commissioni, Comitati: questa è indubbiamente un'altra cosa. Però aiutare il sorgere di questi esperimenti, di questi tentativi, mi pare che sia nell'interesse della Nazione, e quindi dovrebbe essere un dovere del Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Sacco. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interpellanza del senatore Bosi ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale:

« Per sapere se, conoscendo la gravissima situazione dei salariati agricoli della pianura Padana, disdettati in numero elevatissimo, come a Cremona (11.000), a Brescia (13.000), a Milano (5.500), non ravvisino in tale ondata di licenziamenti:

« 1° un piano di attacco generale ai lavoratori agricoli, per gettarli a migliaia sul lastrico e con ciò annullare ogni loro conquista sociale ed economica, con gravissimo pregiudizio della produzione agricola; piano reso possibile per il permanere e l'abuso di un privilegio feudale, quale quello della libertà di disdettare il salariato agricolo dipendente senza ragione di giusta causa;

« 2° il tentativo di mettere in crisi l'ordinamento democratico di cui godono i lavoratori quali cittadini, come risulta chiaramente dai seguenti elementi: in provincia di Cremona, sui 28.000 salariati agricoli, 10.962 hanno ricevuto la disdetta, dei quali: 83 sono sindaci ed assessori comunali; 67 sono capi-lega; 3.160 sono dirigenti sindacali (consiglieri di lega, di cascina, ecc.);

« 3° infine una grave minaccia di perturbamento generale dell'ordine pubblico nelle campagne.

« Ed in particolare se, constatata la gravità della situazione denunciata, non ritengano di intervenire urgentemente con un provvedimento che sopprima la fonte di sopruso proveniente dalla facoltà dei datori di lavoro di disdettare senza limitazione, e consenta le disdette solo se provocate da giusta causa, da giudicarsi tale da apposite Commissioni comunali da costituirsi con rappresentanza paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro ».

Ha facoltà di parlare il senatore Bosi per svolgere questa interpellanza.

BOSI. Ho creduto opportuno richiamare l'attenzione del Governo su questa questione e domandare quali sono le sue intenzioni, poichè ritengo che non si possa più oltre lasciare che una situazione come quella che vi è quest'anno, si ripeta sistematicamente tutti gli anni, via via aggravandosi per ogni anno che passa. Si tratta della situazione, del trattamento di circa 200.000 lavoratori, di cui una parte è concentrata in alcune provincie della Valle Padana, ed altri sparsi in tutta l'Italia, i quali hanno, più o meno, lo stesso contratto, contratto annuale rinnovabile, il quale dà loro una particolare fisionomia con continuità di occupazione, che però li mette di anno in anno, quando il contratto non venga rinnovato, nella condizione di non sapere, quasi abitualmente, dove andranno ad abitare e dove andranno a lavorare. Li mette cioè, alla data di scadenza del contratto, sul lastrico, letteralmente in molti casi, e li mette soprattutto alla mercè di chi può, con una semplice ingiunzione, porli in queste condizioni.

Si parla molto spesso di buoni rapporti tra lavoratore e datore di lavoro, si parla di alcune forme di conduzione, nella quale i caratteri quasi familiari prevarrebbero. Di fatto, oggi, di questo se ne parla solo nei libri o da qualche sognatore, il quale forse sogna ritorni di tempi anche quelli esistiti, a loro volta, solo nei libri, ma che non sono mai esistiti nella realtà, perchè la realtà è fatta di rapporti precisi e, tali rapporti portano necessariamente alla soggezione dell'uno verso l'altro, di una classe all'altra, dell'individuo verso l'altro individuo, a seconda di quelli che sono i rapporti che essi hanno nella produzione e nel possesso, nella libertà condizionata sempre a quelle che sono le loro possibilità di vita. I lavoratori dell'agricoltura specialmente si trovano quindi in queste particolari condizioni. Noi però oggi abbiamo qualcosa di nuovo, ed è la volontà di questi lavoratori a non lasciarsi continuamente porre alla mercè della volontà del datore di lavoro, senza nessuna giustificazione, senza nessuna ragione specifica.

Noi ci siamo trovati di fronte, dopo la fine della guerra, alla cessazione del regime di blocco delle disdette, regime che già di per se

stesso, quando si era creato in tempo di guerra, era la dimostrazione concreta che è necessario dare la stabilità al lavoratore se si vuole che il lavoratore sia tranquillo e che la produzione se ne avvantaggi. In tempo di guerra si è sentita la necessità di bloccare le disdette e di non permettere ai proprietari di cacciare via il lavoratore. Per quale ragione? È chiaro: perchè bisognava mantenere la mano d'opera e incrementare la produzione nei limiti del possibile, cosa che, credo, sia necessaria anche oggi.

Quella che è la sicurezza del lavoratore, la continuità di lavoro nella azienda, significa una garanzia maggiore per lo sviluppo della produzione, significa utilizzare quelle che sono le esperienze dei lavoratori e, d'altra parte, significa anche dare al lavoratore la tranquillità, anche questo altro coefficiente importantissimo ai fini della produzione.

Se in tempo di guerra, per ragioni eccezionali, lo stesso fascismo è arrivato a riconoscere questo, noi ci siamo domandati: « Perchè dopo la guerra queste condizioni non debbono più esistere, non deve, cioè, esistere la necessità della stabilità del lavoratore e la necessità dell'impiego del lavoratore per lo sviluppo della produzione? ». Si è arrivati, nei primi anni dopo la guerra, al tentativo di disdetta in massa, tentativo bloccato dalle ordinanze prefettizie che prolungavano lo stato esistente. Da due anni questi interventi sono cessati e noi vediamo che le disdette aumentano anno per anno. Abbiamo cercato di arrivare a degli accordi. Le organizzazioni si sono incontrate. Si è detto: ci saranno delle ragioni tecniche, delle ragioni particolari, bisognerà vedere di sistemare le aziende. Infatti l'anno scorso è stato firmato tra le organizzazioni un accordo che sostanzialmente diceva così: « Per sistemare i residui della guerra, permettiamo un determinato cambiamento dei lavoratori. Garantiamo solo loro il lavoro e la casa, anche se saranno costretti ad andare a lavorare lontano ». Dopo l'accordo dell'anno scorso ci si poteva aspettare che quest'anno, finite quelle particolari necessità, il numero delle disdette si riducesse allo stretto necessario dal punto di vista tecnico per assicurare la mano d'opera necessaria nelle aziende. Viceversa c'è stata una valanga di disdette:

40 mila in alcune provincie della Valle Padana, che si contano sulle dita della mano.

Questo fenomeno era aggravato dal fatto che le disdette avevano una caratteristica molto evidente, perchè andavano a colpire per la maggior parte gli elementi che più si erano distinti nelle lotte sindacali, che avevano delle responsabilità politiche e amministrative; era evidente lo scopo della rappresaglia politica. D'altra parte c'era anche qualche cosa di più che preoccupava e che preoccupa e che può essere al di sopra della rappresaglia politica. Tutte queste questioni, che sono sorte nella Valle Padana, sono legate ad altre questioni. Si nota in sostanza un tentativo, palese anche altrove, non di smobilitare l'azienda, ma di modificare i rapporti esistenti dentro l'azienda. Si poteva notare l'indirizzo chiaro, netto, di non riassumere lo stesso numero di salariati fissi, di non riprendere quello stesso numero di lavoratori avventizi, ma legati all'azienda con contratto di lunga durata. Ciò significa voler diminuire nelle aziende il numero della mano d'opera, significa aumentare il numero dei disoccupati, e, in alcuni casi, declassare le aziende, cambiare il sistema di conduzione, passare da un sistema di conduzione molto progredita ad un sistema più arretrato, ma che implichi meno impiego di lavoratori e, soprattutto, meno impiego di capitali.

La cosa era evidente nelle provincie di Brescia, di Cremona, Pavia e Vicenza.

Ora noi non abbiamo potuto non preoccuparci di questo. Infatti se è vero che c'è necessariamente nelle parti che costituiscono la nostra società, quindi la nostra economia, il contrasto giornaliero per quel che riguarda la ripartizione del prodotto, cioè la ripartizione di quello che è il guadagno, e quindi lotte sindacali, noi però non possiamo non preoccuparci quando vediamo che (di fronte ad una situazione come quella che è nel nostro Paese dove vi è bisogno effettivo non solo di aumentare o di mantenere, ma di dare uno sviluppo a determinate forme di produzione e la necessità di non acuitizzare determinati contrasti e di non renderli più acuti, dove sono già acuti, cioè dove maggiore è il numero di coloro che hanno meno) si parla di aumentare il numero dei disoccupati, di mettere coloro che lavorano in condizione di non poter mantenere

le condizioni raggiunte fino ad oggi attraverso gli accordi sindacali, salari, orari, ecc. ecc., tutte conquiste che dovrebbero essere garantite, ma che si garantiscono, di fatto, solo attraverso la lotta sindacale. Ci siamo preoccupati di questo ed abbiamo domandato se non è il caso di esaminare il problema a fondo, di vedere se valga la pena, in nome di non sappiamo quale libertà, di lasciare al proprietario il diritto di compiere un delitto come quello che si stava compiendo, che si voleva compiere attraverso questa massa, questa valanga di disdette che avrebbero senz'altro, se fossero riuscite (in qualche caso sono ancora in atto), messo in disagio l'agricoltura di quelle regioni di cui ho già detto. Ci siamo preoccupati, ci siamo domandati: ma il Governo deve restare estraneo a questo, deve restare estraneo tanto più quando, dal punto di vista di quelle teorie che si sciorinano sempre quando si fanno dei discorsi, si è riconosciuto che ai lavoratori bisogna dare una determinata garanzia, tutela, sicurezza? Non molto tempo fa, in un discorso dell'onorevole De Gasperi, quando il Governo si è presentato, si è detto che è compito del Governo di dare stabilità ai lavoratori nel loro posto di lavoro. Questo era un caso specifico: invece della stabilità si stava dando una instabilità perpetua; ed allora ci siamo domandati perchè non era possibile opporsi a questa situazione ed intervenire con dei provvedimenti.

Non ci siamo naturalmente sognati che i provvedimenti vengano da soli; ci siamo permessi, le organizzazioni ed i lavoratori si sono permessi, di compiere un'azione per vedere di sistemare la situazione, hanno compiuto una loro azione, l'hanno compiuto solidalmente tutti quanti gli interessati che non hanno voluto lasciare sul lastrico anche una percentuale bassa dei loro compagni, perchè sanno molto bene, i lavoratori, che se oggi tocca ad uno domani toccherà agli altri. Lasciar fare del male ad un lavoratore o a dieci significa aprire la strada ad una disoccupazione generale, ed allora hanno agito solidalmente. Noi ci aspettavamo, sulla base di quelle che sono le enunciazioni programmatiche del Governo, che questi intervenisse ad aiutare i lavoratori. Un intervento è venuto, molto tardivo: c'è stato un tentativo per consigliare le parti ad

incontrarsi, tentativo che fatto su queste basi - quando si sa che tentativi precedenti sono stati fatti e non è stato mai possibile raggiungere un accordo; anzi c'era da una parte il rifiuto preciso e reciso di discutere il problema, perchè ci si ritiene da parte degli agricoltori in pieno diritto di agire come stanno agendo - era per lo meno una ingenuità; e non voglio dire qui che si facesse così per non interessarsi della questione; ma si trattava di una ingenuità, perchè è chiaro che in questa materia non c'è altro che una decisione che possa essere imposta, una decisione che deve rispondere a quelle che sono le necessità generali, a quelli che sono i bisogni della produzione. Ma quando si va a consigliare, come è stato fatto, semplicemente alle parti di incontrarsi, non si può certo raggiungere la soluzione del problema.

C'è stato anche un altro intervento da parte del Governo, e questo in alcune provincie e soprattutto a Cremona, non per impedire ai datori di lavoro di cacciar via i lavoratori disdettati, ma per costringere i lavoratori ad andarsene. Ci sono stati degli arresti, ci sono stati dei fermi, delle intimidazioni; c'è stato un periodo nel quale il primo maresciallo dei Carabinieri di un determinato paese si credeva diventato interprete e creatore della legge e, contrariamente a quello che dispone la legge stessa, andava a dire ai lavoratori: « Andate via di qui o vi metto a posto io! ». E se i lavoratori rispondevano di credere di essere nel loro buon diritto, egli li arrestava. Diecine e diecine sono stati gli arrestati, e molti sono ancora oggi in stato di arresto.

Bisogna riconoscere che di fronte ad un passo fatto da noi presso il Ministro degli interni, questi ha detto: « Ma non c'è ragione di compiere questi arresti! » Ma intanto i marescialli arrestavano, il prefetto minacciava perfino di arrestare il segretario dell'organizzazione sindacale, perchè egli diceva: « Noi riteniamo di compiere questa azione nel nostro pieno diritto ». C'è stato ora un rallentamento, ma la situazione è ancora grave.

Se oggi le disdette da 40 mila sono discese di parecchio, non è perchè il Governo sia intervenuto in determinate provincie, ma è perchè i lavoratori e, bisogna dire la verità, gli stessi agricoltori, quando hanno potuto e saputo

sottrarsi alle ingiunzioni che venivano da determinati dirigenti molto ben conosciuti, hanno capito che era molto meglio per la pace e nello stesso interesse della produzione incontrarsi tra di loro e non fare quello che non è necessario fare. Perchè non c'è alcun lavoratore il quale, quando ritiene e riconosce — ed è una cosa molto semplice da riconoscere — che non è più in grado di soddisfare agli obblighi contrattuali, si rifiuti di andarsene e trovare posto altrove. Quando la forza lavorativa non è più quella, quando non si riesce a vivere più in quel determinato luogo, egli cerca una situazione migliore, e questo è stato fatto per un determinato numero di lavoratori. La sistemazione di questi lavoratori è venuta naturalmente. In questi casi non ci sono contrasti, i contrasti avvengono quando ci sono dei tentativi di imposizione.

Allora abbiamo chiesto e chiediamo ancora oggi: perchè questa questione, che è ancora viva nella provincia di Cremona in modo particolare, non può essere risolta dal Governo? Per quale ragione non si deve dire: costituite delle commissioni paritetiche? C'è stato qualche giornale che si è meravigliato che noi le consigliassimo.

CANALETTI GAUDENTI. Ci sono già. È quello che chiediamo anche noi!

BOSI. Onorevole collega, è vero che nella provincia di Cremona non ci sono Commissioni paritetiche; ci sono state l'anno scorso, non per discutere nel merito delle disdette, ma per provvedere a coloro che venivano cacciati via. Bisogna invece vedere se si ha il diritto di cacciare via i lavoratori: se c'è infrazione contrattuale nessuno ne discute, ma altrimenti il lavoratore deve poter stare al suo posto. Questo noi chiediamo: noi diciamo che di fronte a questa situazione ci dovrebbe essere un provvedimento per sanarla, specialmente in provincia di Cremona. Bisogna dire che in ogni caso sono ancora troppe le 3.500 disdette residue. Bisogna che non ci sia rappresaglia politica o sindacale. Quando esaminando e discutendo nell'ambito del comune la disdetta, risulta che questa non è giustificata da nessuna ragione, essa non deve aver luogo.

Questo deve essere deciso dal Governo, il quale non deve solo limitarsi a consigliare

di fare l'incontro delle parti, ma deve dire che l'incontro deve avvenire su questi basi e, se vi è qualcuno che si rifiuta di adire la commissione che deve esaminare le cause delle disdette, deve dire che le disdette non devono aver luogo.

Noi questo chiediamo affinché si dia un nuovo indirizzo alla posizione dei lavoratori nell'azienda e nella produzione.

Questo principio è riconosciuto non solo negli accordi di carattere sindacale, ma è riconosciuto come principio giusto, perchè se i lavoratori non hanno la sicurezza di conservare il posto saranno sempre, al di là delle clausole contrattuali, soggetti al proprietario, e quindi a non avere dignità. Si parla di dignità umana da tutte le parti: bisogna, affinché questa dignità ci sia, che il lavoratore non sia soggetto alla minaccia di licenziamento che può avvenire ogni giorno per arbitrio del proprietario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io sono contento che l'onorevole Bosi abbia posta la questione perchè sia precisata nel fatto e nel diritto.

Cominciamo dal fatto: onorevole Bosi, lei dice che ci sono state 40 mila disdette, mentre nell'interpellanza si parla solo di 30 mila.

BOSI. Sono citate solo alcune provincie.

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono le provincie dove il problema è sorto.

Ora, per la verità, le disdette hanno questo numero: a Milano 4 mila. . . .

BOSI. 5.500 !

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. . . . a Cremona 10.900 ed a Brescia 9.811. È importante ciò perchè abbiamo già ridotta la cifra a circa 24.000.

BOSI. A Brescia le disdette sono state 13.000.

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma non è finito. Non parlo delle altre provincie perchè non interessano, in quanto la questione non è sorta.

BOSI. A Parma ci sono state 6.000 disdette e a Piacenza 3.500.

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Poniamo che anche queste cifre siano esatte, perchè io qui non difendo nessuno ma esamino solo le cose come effettivamente stanno. Di queste 30.000 disdette però gran parte sono disdette amministrative, le quali cioè non provocano i traslochi; e difatti su quattromila disdette a Milano, mille sono amministrative, tremila no; a Cremona, su 10.900, 4.100 importano traslochi e le altre 6.800 non importano traslochi; a Brescia non so, perchè la cosa è stata magnificamente risolta con reciproco accordo delle parti. Quindi essa è fuori contestazioni. Resta Cremona, con 4.000 e Milano con 3.000. Quindi le proporzioni sono queste.

Ora vede, onorevole Bosi, deve anche essere affermato quest'altro principio: ad ogni disdettato, almeno per la provincia di Cremona, in base all'accordo del 6 giugno, è assicurata casa, lavoro e possibilmente qualifica. Intendiamoci bene: io personalmente sono per la giusta causa e mi auguro che ogni tipo di contratto agrario abbia questo elemento strutturale che rende stabile il contratto. Questo è il mio pensiero personale e credo sia anche pensiero del Governo; comunque noi per ora precisiamo i dati.

E onorevole Bosi, come sono nate queste disdette? Sono nate in base a due accordi, i quali sono stati, per ordine di tempo, primo quello di Milano del 29 maggio 1948 e, secondo, l'accordo di Cremona del 6 giugno 1948, al quale ho partecipato anche io. Ma a Cremona ho trovato un precedente: cioè l'accordo di Milano, stilato dal signor Pianezza, il quale ha ceduto sulla giusta causa ed ha sancito formalmente il principio che le disdette sono libere. L'accordo di Cremona ha ripetuto questo principio: le disdette sono libere! Cioè si elimina la giusta causa. Il datore di lavoro può dare la disdetta indipendentemente dalla causa per la quale la dà; è vero o non è vero? Questo è vero. Allora, cosa è avvenuto in base a quel contratto, anzi a quell'accordo di Milano e di Cremona? Gli agricoltori hanno dato le disdette nel numero che vi ho indicato, cioè disdette amministrative che non importano traslochi e quindi non comportano nessuna

modifica, e quelle invece che importano traslochi.

Ora io le domando: siamo o non siamo in uno Stato democratico? Siamo in uno Stato democratico. L'articolo primo della Costituzione lo dice (*commenti*); se volete, Stato democratico progressivo, posso benissimo accettarlo.

PALERMO. Volesse il cielo!

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ora l'essenziale dello Stato democratico è che il diritto sia rispettato; e quando dico diritto, dico non il diritto naturale che io pur difendo, intendiamoci bene, ma il diritto positivo, perchè il diritto è quello fissato esplicitamente dalle leggi, cioè votato dal Parlamento e quello fissato dalle parti mediante i contratti. Quindi un Governo democratico ha segnati i limiti della sua azione, che sono costituiti dalle leggi che il parlamento vota e dai contratti che sono le leggi che le parti istituiscono.

Quando gli agricoltori hanno fatto le disdette sulla base di un accordo che voi avete stilato, cosa deve fare il Governo? Può dire: signori, propongo la giusta causa? Non può farlo il Governo, che pure può fare tante cose; il Governo non può fare mai una norma giuridica che non sia o il prodotto del Parlamento o il prodotto della attività delle parti. Quindi cosa poteva fare questo Governo? Lei dice: le Commissioni paritetiche. Ma vede, le Commissioni sono previste tanto a Milano, quanto a Cremona. Però, appunto perchè le parti hanno detto: «non si parli di giusta causa», alla Commissione paritetica non è stato dato il potere dalle parti di giudicare intorno alla giusta causa. Ora, chi glie lo può dare questo potere? Il Prefetto no, il Governo no; soltanto il Parlamento. Faccia il Parlamento una legge e allora le Commissioni paritetiche saranno investite del giudizio intorno alla giusta causa. Prima nessuno può disporne. C'è un principio latino che dice: *nemo plus juris transferre potest quam ipse habet*.

Allora mi dice l'onorevole Bosi: ma questo Governo è quindi incapace in qualche maniera di intervenire? No; interviene come può e con gli strumenti che ha, e sono questi: dire al Prefetto: «Signor Prefetto, cerchi di conciliare le parti, dica agli agricoltori che insomma ab-

bozzino un pochino e cerchino di fare quel che è possibile ed ai lavoratori di non far quel fronte di resistenza unico che hanno fatto a Cremona, per modo che nessuno si muove e c'è un subbuglio generale. Anche coloro che hanno chiesto di non applicare le disdette non si possono muovere; e quindi confusione e lesione di diritti. Quindi cerchino di conciliare le parti». Ecco la funzione delle Commissioni paritetiche; è stato poi da noi mandato un funzionario per svolgere questa opera pacificatrice, non a favore degli agricoltori, ma per conciliare gli uni e gli altri. Quindi bisogna che lei dica all'amico Romagnoli: non rinunciate alle vostre rivendicazioni, ma muovetevi almeno con ordine, secondo principi di conciliazione. Se questo farete, la cosa sarà pacificamente risolta anche a Cremona, come di fatto si è risolta a Brescia, dopo aver effettuato le 10.000 disdette, secondo me, e le 13.000 secondo lei.

Quindi, stringendo, il Governo ha fatto quello che poteva e doveva fare: ha rispettato la volontà degli agricoltori e quella dei lavoratori e cerca di intervenire per mettere la pace; fra breve interverrà non come Governo, ma come potere legislativo con un provvedimento che stabilisce questa giusta causa, come elemento strutturale del contratto.

Mi pare che avrei finito, ma voglio aggiungere soltanto un'ultima cosa. Diceva l'amico Bosi: ma occorre che il Ministero dell'interno provveda per quelli che sono stati fermati. Stia tranquillo, onorevole Bosi, poichè è cosa da niente e andranno tutti fuori.

Quanto all'affare dell'agricoltura, quello della declassazione delle aziende non è di mia competenza, poichè io non me ne intendo, ma il Ministro dell'agricoltura risponderà lui quando verrà. Io non ho altro da dire. (*Vivi applausi dal centro e da destra*).

Presidenza del Presidente BONOMI

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bosi per dichiarare se si ritiene soddisfatto.

BOSI. Mi fa piacere di aver sentito le dichiarazioni del Sottosegretario, perchè confermano in pieno quello che ho detto in questo

momento. Lo confermano nel lato peggiore, perchè il Governo prende questa posizione: prima di tutto c'è il Codice, poi ci sono i contratti. Ora il Codice dà il modo di interpretare i contratti. Se lei permette, onorevole Sottosegretario, le spiego immediatamente quelle che sono le questioni, gli accordi di Milano e di Cremona. Noi avevamo posto allora la questione della giusta causa...

LA PIRA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Da cui avete receduto!

BOSI. Un'altra volta non recederemo! Aspetti un momento, onorevole Sottosegretario! Abbiamo receduto, e ci tengo a dirlo, perchè c'era lo sciopero dei mungitori, e noi abbiamo receduto perchè gli agrari erano disposti a mandare alla malora, sul problema della giusta causa, il patrimonio zootecnico della provincia di Cremona. Abbiamo rinunciato alla questione della giusta causa per questa ragione, e credo che non ci sia da rimproverarcelo, ma deve essere riconosciuto che i lavoratori hanno saputo fare il sacrificio di quello che è un loro diritto, nell'interesse della produzione. Non si deve venire oggi a dire questo, non si deve venire qui oggi a dire: «Avete receduto!», perchè questo significa insultare quella che è stata la buona volontà di quei lavoratori.

Era questa la prima cosa da dire. In secondo luogo, onorevole Sottosegretario, qualunque cosa ci sia relativa agli accordi, è chiaro che quegli accordi, quando dicono: «rinunciamo alla giusta causa, le disdette sono libere», vogliono dire semplicemente che vale il Codice civile perchè, anche se non ci fosse stata alcuna firma sottoscritta in quell'accordo, i proprietari lo sanno molto bene, secondo una particolare interpretazione di alcuni articoli del Codice civile sulla quale non sono d'accordo — e ho interpellato qualche giurista che pure non è d'accordo — i proprietari ritengono di poter dare la disdetta quando pare a loro; quindi, accordo o non accordo, essi potrebbero benissimo fare intervenire la carta bollata, gli uscieri, i carabinieri in appoggio agli uscieri quando vogliono sbattere fuori dall'azienda un qualsiasi salariato.

Lei me l'ha confermato, onorevole Sottosegretario, e lo ha confermato il suo funzionario

che era andato a Cremona, che questa è la situazione. Egli ha detto esattamente questo ed era logico. Il nostro Romagnoli ha giustamente osservato: «Se fossi un agricoltore mi ritirerei dalla discussione pensando che si tratta di una questione che è inutile discutere, poichè il Governo stesso riconosce che ho ragione di agire come agisco». Il Governo non ha fatto opera di conciliazione, ma ha rafforzato la posizione degli agricoltori che non volevano arrivare ad alcun accordo. E d'altra parte, onorevole Sottosegretario, se lei mi dice che di 30 o 40 mila disdette due terzi sono quelle amministrative, sa che cosa vuol dire amministrative? Io ingiungo la disdetta, poi, se mi conviene, non do seguito, se mi conviene, do seguito; e la minaccia è proprio questa. Chi lo sa se la disdetta è amministrativa o non è amministrativa, fino a quando non viene confermata e riconfermata, cioè non viene inoltrata? Questa è la minaccia che pesa perennemente e che si fa sentire in un determinato momento, perchè, onorevole Sottosegretario, lei sa che la disdetta viene data tre mesi prima della scadenza del contratto, tre mesi prima dell'undici novembre, nel periodo in cui nelle campagne c'è il lavoro, nel periodo in cui di solito i lavoratori domandano il riconoscimento dei loro diritti. Quando si fa piombare tre mesi prima, e qualche volta quattro o cinque mesi prima, la disdetta amministrativa, non si sa che essa è amministrativa: lo si sa soltanto l'11 novembre. E quindi è questa la minaccia che pesa su diecina di migliaia di lavoratori nei mesi estivi e nei mesi autunnali fino al momento in cui essi sanno se restano o se se ne vanno. E questa è la minaccia, direi vergognosa, che si fa pesare sui lavoratori.

Questa questione è stata affrontata fino dal mese di giugno in un disegno di legge presentato dal sottoscritto. Questo non c'entra con quello che stiamo discutendo; ma lo dico per fare osservare che anche le leggi che dovranno essere votate, e che spero saremo tutti d'accordo nel votare, esigeranno del tempo.

Oggi c'è in provincia di Cremona quel residuo che bisogna risolvere, e anche se le disdette sono ridotte a 4 mila, ciò non cambia niente del loro carattere: anche una sola disdetta per rappresaglia non cambierebbe niente del carattere della questione.

E d'altra parte lei dice che il Governo è rimasto estraneo: fino ad un certo punto è rimasto estraneo, perchè non domandiamo niente di meglio se non che il Governo resti estraneo; però il Governo non resta effettivamente estraneo. Le ricordo, onorevole Sottosegretario, che il Governo non è formato soltanto dal Ministro del lavoro. Io ho detto quello che penso dell'intervento del Ministero del lavoro e mi permetto di dire anche che ho detto all'onorevole Scelba quello che penso dell'intervento del Ministero dell'interno, il quale non è stato imparziale, non è stato per garantire l'ordine, per garantire la proprietà, la legge, tutto quello che si vuole; ma il suo è stato un intervento in difesa di coloro che vivono in determinate condizioni, arrestando i lavoratori semplicemente perchè si rifiutavano, nell'azienda dove erano stati disdettati, di restare inoperosi, considerando tale rifiuto un reato, perchè di nessun altro reato si potevano incolpare quei lavoratori, eccetto quello di voler lavorare nell'azienda al loro posto, perchè non c'era nessuno a fare quel lavoro. Ora questo non è imparzialità! Se effettivamente fosse stata imparzialità, io penso che le disdette di Cremona non sarebbero più 4.000, probabilmente non ce ne sarebbe più neanche una, perchè si sarebbe risolta la questione come noi l'abbiamo proposta. Io penso che se effettivamente i signori agricoltori della provincia di Cremona pensassero davvero ad assumere i loro salariati, questa questione non avrebbe altre conseguenze e, forse, resterebbe solo quella che è.

Il Presidente della società agricola, ex consigliere nazionale del defunto regime e noto squadrista, assieme ad un altro gruppo di gente di quel genere, ha avuto il coraggio — e qui lo dico perchè ciò dimostra cosa significa la presenza di certe persone — ad un agricoltore il quale diceva di non essere d'accordo in quella rigida politica che procurava disordine nelle aziende, di prenderlo per le spalle e buttarlo fuori dell'uscio; cosa questa che a Cremona tutti conoscono.

Quando ci sono dirigenti di quel genere, è chiaro che qualunque studio si faccia, se ne va la possibilità di accordo, anche malgrado l'intervento del Ministero. E mi auguro che il Ministero sia più deciso di quello che non sia

stato fino a questo momento, perchè se non sarà così prevedo già quel che avverrà, perchè fin ad ora non c'è nessun pretesto per l'intervento in massa della forza pubblica. Nel momento in cui si inizieranno le azioni, in seguito alle sentenze dei pretori che convalidano le disdette date, in tutte le cascine del Cremonese interverrà la forza pubblica ed allora succederà quello che è facile prevedere succeda in questi casi: perchè quando si buttano fuori 5.000 lavoratori con le loro donne e con i loro bambini e che non hanno casa, è chiaro che la questione diventa seria. E badi, onorevole La Pira, che non è che si possa pensare ad insistere con questi mezzi, perchè la ragione vera di tutto questo lavoro è quella che ho denunciato prima, è il tentativo di diminuire la mano d'opera nelle aziende o per lo meno quella determinata mano d'opera di salariati fissi. Questa è la ragione principale; questi altri salariati si pagano di meno e ad essi non si è obbligati di dare la casa, se si dà la casa la si fa pagare.

GRAVA. E loro guadagnano di più !

BOSI. Questa è la questione. Quindi penso che anche in questo caso bisogna intervenire, anche se riconosco che qui ci troviamo negli impacci di un rispetto formale della legge. Permetta, onorevole Sottosegretario - io questo l'ho già ripetuto altre volte - se noi dovessimo rispettare quelle che sono le leggi scritte, non sarei qui a parlare, ma sarei ancora, come sono stato molti anni, a Portolongone o in qualche altro luogo di detenzione, perchè ci sono ancora codici e leggi fasciste, salvo la nostra Costituzione. Se noi quindi riconosciamo la nostra Costituzione, la quale dice che i lavoratori sono la classe che ha i maggiori diritti nel nostro Paese, se noi riconosciamo che bisogna salvaguardare la dignità umana dei lavoratori, quando ci si trova di fronte ad un semplice articolo del codice civile che produce tanti malanni e che è in contrasto con la Costituzione, bisogna che il Governo non ne tenga conto; in questo caso troverà il consenso del Parlamento e nessuno lo accuserà di aver violato la legge, perchè la legge fondamentale è la Costituzione che impone innanzi tutto di tutelare i diritti dei lavoratori e gli interessi del popolo italiano. *(Applausi da sinistra)*.

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Su molte argomentazioni dell'onorevole Bosi si può essere d'accordo, ma sta di fatto che casa, lavoro e qualifica sono garantiti a questi disdettati, che pure riconosciamo sarebbe meglio se non fossero disdettati. La casa, il lavoro e la qualifica sono garantiti, altrimenti essi non debbono traslocare, a termini degli accordi 6 giugno e 29 maggio. Non vi può essere nessun disoccupato di più, perchè i disdettati debbono avere casa e lavoro. Se c'è qualche caso, nella provincia di Cremona, in cui i padroni non mantengono questo impegno, lo si segnali e noi provvederemo.

Ad ogni modo l'onorevole Bosi si faccia promotore di una legge, affinché il problema possa essere risolto in modo definitivo.

BOSI. È quella già all'ordine del giorno !

Inversione dell'ordine del giorno.

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Ieri sera non ero presente quando è stato formulato l'ordine del giorno per oggi, perchè impegnato nel lavoro di coordinamento degli articoli del disegno di legge per i provvedimenti a favore dei disoccupati, e non ho quindi potuto suggerire allora quel che propongo adesso. Dato che il lavoro di coordinamento è stato compiuto ed occorrerà poco tempo per approvare definitivamente il disegno di legge, propongo che l'ordine del giorno sia invertito e si passi subito al coordinamento degli articoli di detto disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, passeremo senz'altro al punto V dell'ordine del giorno, cioè al coordinamento degli articoli del piano Fanfani.

Coordinamento degli degli articoli del disegno di legge: «Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati» (21-Urgenza).

PRESIDENTE. Sul coordinamento degli articoli del disegno di legge «Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assi-

stenza ai lavoratori involontariamente disoccupati», ha facoltà di parlare il presidente della Commissione, senatore Macrelli.

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. Nella seduta dell'altro ieri la Commissione si era impegnata a presentare un testo coordinato del disegno di legge in esame.

La Commissione ha stabilito di apportare a tale testo le seguenti modificazioni di forma. Il titolo I va corretto: « Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati ». All'articolo 1°, la stessa correzione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il testo definitivo del titolo I e del primo comma dell'articolo 1, così coordinati:

TITOLO I.

Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

Art. 1.

È istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 2, primo comma, invece di « ai disoccupati », si dirà: « dei disoccupati »; alla fine del punto 1° vanno soppresse le parole: « della presente legge ». Alla fine del punto 2° vanno aggiunte le parole « nonchè avverso le decisioni delle Commissioni provinciali prese in base all'articolo 25 ».

La seconda parte del punto 4° va corretta così: « sulle richieste di istituzione dei cantieri-scuola di cui all'articolo 45; su tutte le altre questioni interessanti la materia di cui al titolo IV, e di fare proposte sulle predette materie ». La prima parte del punto 5° va così formulata: « di esprimere pareri e fare proposte per il coordinamento della presente legge ai fini dell'attuazione pratica della medesima, con le disposizioni speciali... ».

Il penultimo e ultimo comma vanno corretti nel senso che invece di dire « Ministro per il lavoro e la previdenza sociale » si dirà « Ministro del lavoro e della previdenza sociale ». Alla fine dell'ultimo comma alla dizione « sentito i pareri stessi » si sostituirà l'altra « udito i pareri stessi ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2 che rileggo nel testo definitivo così coordinato:

Art. 2.

La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati ha il compito:

1° di esprimere pareri di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento, sulla determinazione dei criteri di valutazione circa lo stato di bisogno dei lavoratori disoccupati ai fini delle precedenza nell'avviamento al lavoro, sui criteri del reclutamento degli emigranti e sull'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II;

2° di esprimere pareri sui ricorsi che siano presentati avverso le decisioni degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di collocamento, nonchè avverso le decisioni delle Commissioni provinciali, prese in base all'articolo 25;

3° di esprimere pareri sulla concessione di sussidi straordinari di disoccupazione e di dare pareri e fare proposte sui provvedimenti in genere a favore dei disoccupati;

4° di esprimere pareri sulle richieste di istituzione di corsi per disoccupati e di quelli di riqualificazione aziendale; sulle richieste di istituzione dei cantieri-scuola di cui all'articolo 45; su tutte le altre questioni interessanti la materia di cui al titolo IV, e di fare proposte sulle predette materie;

5° di esprimere pareri e fare proposte per il coordinamento della presente legge, ai fini dell'attuazione pratica della medesima, con le disposizioni speciali in vigore che regolano l'assunzione e il collocamento di particolari categorie di lavoratori, e di suggerire i mezzi atti ad inserire nelle varie branche del lavoro, senza pregiudizio per l'individuo e la colletti-

vità, i soggetti fisicamente o funzionalmente minorati.

Per le materie di sua competenza la Commissione può chiedere dati e promuovere indagini, richiedendone il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Sulle materie per le quali il presente articolo riconosce alla Commissione la competenza di esprimere pareri, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non provvederà senza aver previamente udito i pareri stessi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. Nell'articolo 3, oltre alla correzione in quattro commi diversi, nella dizione « Ministro del lavoro e della previdenza sociale », il primo comma va corretto alla seconda riga in « dei disoccupati », invece di « ai disoccupati »; e nelle ultime parole va corretto così: « . . . di cui al n. 2 del comma successivo ».

Al punto 1° del 2° comma, terza riga, va soppressa la parola « nonchè ».

Al terzo comma dopo le parole « alle sedute della Commissione Centrale e dei Comitati » vanno aggiunte le altre « di cui all'articolo 4 ».

Al quarto comma, riga quarta, vanno sopresse le parole « del presente articolo ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3 nel testo definitivo, così coordinato:

Art. 3.

La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Egli può delegare a presiedere singole riunioni della Commissione il Sottosegretario di Stato o uno dei Direttori generali di cui al n. 2 del comma successivo.

Essa è composta:

1° da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti e da uno degli artigiani, designati su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale dalle rispettive organizzazioni sindacali. Il

Ministro, nella richiesta, terrà conto dell'importanza numerica delle organizzazioni;

2° dai Direttori generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza e assistenza sociale;

3° da un funzionario in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;

4° dal Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o da un suo rappresentante.

Alle sedute della Commissione centrale e dei Comitati, di cui all'articolo 4, nelle quali sia trattata la materia di cui all'articolo 2, n. 4, parteciperà, come membro effettivo, un rappresentante del Ministro della pubblica istruzione, e, qualora si trattino materie interessanti le Regioni a statuto autonomo, entro i limiti dei poteri ad esse conferiti dalla Costituzione, parteciperà, come membro effettivo, un rappresentante della Regione interessata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel richiedere alle organizzazioni sindacali le designazioni dei rappresentanti di cui al comma secondo, n. 1, assegnerà loro un termine di quindici giorni per la designazione, decorso il quale il Ministro provvederà d'ufficio. Tale termine potrà, su richiesta motivata delle organizzazioni interessate, essere prorogato dal Ministro per altri quindici giorni.

In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo dovrà essere designato e nominato un membro supplente.

Le funzioni di segretario e di vice segretario sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della Commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Essi durano in carica due anni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 4, secondo comma, correggere in « Ministro del lavoro e della previdenza sociale ». Alla terza riga, invece di « ha facoltà di » si dirà « può far assistere » ecc.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo 4 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 4.

La Commissione centrale può costituire nel suo seno Comitati, dei quali determina la composizione e le funzioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche su richiesta della Commissione o di Comitati, può far assistere a singole riunioni della Commissione e dei Comitati rappresentanti di altri Ministeri interessati, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e dell'Ispettorato medico del lavoro per i problemi di carattere igienico e sanitario, dirigenti di istituti di previdenza, assistenza e istruzione professionale e persone particolarmente esperte nelle questioni in discussione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 5, seconda riga, vanno soppresse le parole « di cui all'articolo 1 »; alla terza riga, vanno soppresse le altre « di cui all'articolo 4 »; alla quarta riga, si correggerà in « Ministro del lavoro e della previdenza sociale »; alla quinta riga, alle parole « sentita la Commissione centrale » si aggiungerà l'altra « medesima ».

Al secondo comma, seconda riga, la solita correzione in « Ministro del lavoro e della previdenza sociale »; egualmente al terzo comma.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5 del testo definitivo così coordinato:

Art. 5.

Le norme per il funzionamento della Commissione centrale e dei Comitati saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale medesima.

La Commissione centrale è convocata ogni tre mesi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. È convocata altresì ogni qualvolta il Ministro lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

I Comitati sono convocati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei loro componenti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*.

Gli articoli 6 e 7 restano invariati.

All'articolo 8, ottava riga, la solita correzione in « Ministro del lavoro e della previdenza sociale ». Alla penultima riga, vanno soppresse le parole « di cui all'articolo 1 ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti il testo definitivo dell'articolo 8 così coordinato:

Art. 8.

Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli Uffici di cui al capo II del presente titolo, della circoscrizione nella quale ha la propria residenza, salvo le eccezioni che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. L'articolo 9 non ha variazioni.

All'articolo 10, penultimo comma, riga seconda, dopo le parole « sentita la Commissione » si aggiungerà l'altra « centrale » e si sopprimeranno le parole « di cui all'articolo 1 ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 10 del testo definitivo così coordinato:

Art. 10.

Le iscrizioni nelle liste di collocamento devono essere eseguite secondo l'ordine di presentazione della richiesta.

Le iscrizioni devono essere distinte secondo le seguenti classificazioni:

1° lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro immediatamente precedente al loro stato di disoccupazione;

2° giovani di età inferiore ai 21 anni, ed altre persone in cerca di prima occupazione, o rinviati dalle armi;

3° casalinghe in cerca di lavoro;

4° pensionati in cerca di occupazione;

5° lavoratori occupati in cerca di altra occupazione.

Entro l'ambito delle classificazioni suddette i lavoratori iscritti saranno raggruppati per settori di produzione, entro ciascun settore per categorie professionali ed entro ciascuna categoria per qualifica o specializzazione.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, sarà provveduto alla determinazione delle modalità di raggruppamento dei lavoratori che, per la loro generica capacità di lavoro, non siano classificabili in un determinato settore o categoria.

Saranno iscritti in separate liste coloro che richiedano di essere avviati a lavori di breve durata o a carattere stagionale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 11, terzo comma, punto 6°, e quarto comma, riga quarta, si farà la solita correzione in « Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

All'ultimo comma, seconda riga, dopo le parole « ai punti 4°, 5° e 6° » si aggiungeranno le altre « e al comma precedente ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti il testo definitivo dell'articolo 11, così coordinato:

Art. 11.

È vietato l'esercizio della mediazione anche se gratuito quando il collocamento è demandato agli Uffici autorizzati.

I datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori, dei quali abbiano bisogno, iscritti nelle liste di collocamento.

L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda:

1° il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro;

2° il personale avente funzioni direttive;

3° i lavoratori di concetto o specializzati assunti mediante concorso pubblico;

4° i lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari;

5° i domestici, i portieri, gli addetti a studi professionali e tutti coloro che sono addetti ai servizi familiari;

6° i lavoratori destinati ad aziende con non più di tre dipendenti oppure ad aziende rurali con non più di sei dipendenti, limitatamente a zone mistilingui o montane da determinarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale.

La disciplina della mediazione per la categoria di cui al n. 5 sarà regolata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici, sono soggetti all'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo, limitatamente all'assunzione di personale salariato, per la quale non sia prescritto concorso pubblico.

È ammesso il passaggio del lavoratore direttamente e immediatamente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra.

I nominativi degli assunti al lavoro di cui ai punti 4°, 5° e 6° e al comma precedente devono essere comunicati dai datori di lavoro all'Ufficio di collocamento della zona.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. L'articolo 11-bis prende il n. 12 e l'articolo 12 il n. 13: per il testo restano invariati.

L'articolo 14 (già 13), al secondo comma, va modificato con l'aggiunta, dopo le parole « Gli uffici » delle altre « di collocamento ». Al quarto comma, seconda riga, la solita correzione in « Ministro del lavoro e della previdenza sociale »; alla terza riga, dopo le parole « sentita la Commissione » aggiungere l'altra « centrale » e togliere le parole, « di cui all'articolo 1 della presente legge ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 14 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 14.

La richiesta di lavoratori deve essere numerica per categoria e qualifica professionale.

Gli Uffici di collocamento sono tenuti a soddisfare la richiesta con lavoratori della categoria e qualifica professionale in essa indicate.

È ammessa la richiesta nominativa:

a) per tutti i lavoratori destinati ad aziende che non abbiano stabilmente più di cinque dipendenti e, per i lavoratori destinati ad altre aziende, nei limiti di un decimo, sempre che la richiesta sia per un numero di unità superiore alle nove;

b) per i lavoratori di concetto oppure aventi una particolare specializzazione o qualificazione;

c) per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia della sede di opifici, di cantieri, o comunque di beni dell'azienda;

d) per il primo avviamento di lavoratori in possesso di titoli di studio rilasciati da scuole professionali.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, possono essere fissate entro un anno le qualificazioni e le specializzazioni per le quali è consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa. In attesa di tale decreto restano ferme le disposizioni vigenti.

L'Ufficio di collocamento, nell'atto di soddisfare la richiesta del datore di lavoro, è tenuto ad accertarsi che le condizioni offerte ai nuovi assunti siano conformi alle tariffe e ai contratti collettivi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 15 (già 14), secondo comma, prima riga, invece di « all'articolo 23 » si deve dire « all'articolo 25 ». Alla fine del terzo comma

vanno soppresse le parole « della presente legge ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 15 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 15.

I lavoratori che risiedono nella località nella quale si svolgono i lavori, sono preferiti nell'avviamento al lavoro.

La Commissione di cui all'articolo 25, ove condizioni locali lo richiedano, può autorizzare che sia data la preferenza anche a lavoratori di località viciniori, osservati opportuni criteri di proporzionalità.

Subordinatamente alla condizione di cui al primo comma del presente articolo, ferme restando le precedenze al collocamento previste dalle leggi speciali, sarà data preferenza nell'avviamento ai lavoratori, che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV.

Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, nell'avviamento al lavoro si terrà conto complessivamente: del carico familiare; dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento; della situazione economica e patrimoniale, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti del nucleo familiare, e dagli altri elementi concorrenti nella valutazione dello stato di bisogno del lavoratore, anche con riguardo allo stato sanitario del nucleo familiare, in base ai documenti esibiti dal lavoratore medesimo.

Il datore di lavoro può rifiutare di assumere lavoratori, avviati dall'Ufficio competente, i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa.

I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. L'articolo 16 (già 14bis) resta invariato. All'articolo 17 (già 15), seconda riga, dopo

ANNO 1948 — CXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

3 DICEMBRE 1948

le parole « Amministrazioni dello Stato » vanno aggiunte le altre « comprese quelle ad ordinamento autonomo ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 17 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 17.

Per l'assunzione di salariati avventizi le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici possono chiedere all'Ufficio competente l'elenco dei disoccupati della specialità da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facoltà di sottoporre ad opportuni esperimenti la mano d'opera loro inviata per accertarne la capacità tecnica.

Qualora l'Ufficio incaricato del collocamento nel Comune in cui devono essere fatte le assunzioni non disponga di operai che, a giudizio delle Amministrazioni interessate, siano in grado di attendere ai lavori da compiere, le Amministrazioni stesse possono rivolgere richiesta ad Uffici di altri Comuni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 18 (già 16) la penultima parola « sono » va sostituita con l'altra « siano ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 18 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 18.

L'avviamento al lavoro è comprovato da comunicazione rilasciata dall'Ufficio competente al lavoratore ed indirizzata al datore di lavoro. L'Ufficio all'atto dell'avviamento restituisce al lavoratore il libretto di lavoro o il certificato sostitutivo nel caso in cui tali documenti siano prescritti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 19 (già 17), all'inizio del secondo comma, la parola « Quando » va sostituita con l'altra « Qualora ». Alla terza riga, invece di « protraggono » si dirà: « protraggano ». Va poi soppresso l'ultimo comma: « Uguale comunicazione deve esser data nel caso previsto

dall'ultimo comma dell'articolo 11 », perchè ciò è già chiarito nell'articolo 11.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 19 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 19.

È data facoltà al datore di lavoro di assumere direttamente la mano d'opera in tutti i casi in cui tale assunzione sia giustificata da urgente necessità di evitare danni alle persone o agli impianti.

Qualora le prestazioni dei lavoratori assunti direttamente ai sensi del comma precedente si protraggano oltre il terzo giorno, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione nominativa per l'eventuale convalida delle assunzioni effettuate, indicandone i motivi e le condizioni di lavoro all'Ufficio competente.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. Alla fine del primo comma dell'articolo 20 (già 18), la solita correzione in « Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 20 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 20.

Le Commissioni comunali, costituite a norma del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, debbono comunicare all'Ufficio competente per territorio l'elenco nominativo dei lavoratori agricoli avviati al lavoro, ai sensi e per gli effetti del citato decreto, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e relative variazioni, di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, debbono essere periodicamente comunicati agli Uffici competenti per territorio, agli effetti della classificazione professionale degli iscritti e della conseguente valutazione ai fini del collocamento.

Gli Uffici di collocamento devono trasmettere alle Commissioni previste dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, l'elenco dei lavoratori agri-

coli occupati nell'anno precedente con l'indicazione dei periodi di occupazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. L'articolo 21 (già 19) rimane invariato.

All'articolo 22, terzo comma, alla riga terza, invece di dire: « all'articolo 14-bis », si dovrà dire « all'articolo 16 »: si sopprimeranno poi le parole seguenti: « della presente legge ». Alla fine del comma, invece di dire « nel secondo comma del presente articolo » si dirà « nel comma precedente ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 22 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 22.

I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, esclusi quelli di cui al terzo comma del presente articolo, hanno l'obbligo di dichiarare all'Ufficio competente, entro trenta giorni dalla fine del mese nel quale fu fatta l'iscrizione o la successiva conferma, la permanenza nel loro stato di disoccupazione.

Il lavoratore, che non osserva l'obbligo di cui al precedente comma, è cancellato di ufficio dalla lista di collocamento, nonchè dall'elenco dei lavoratori agricoli disoccupati di cui al primo comma, n. 1, dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, qualora vi sia incluso, salvo reiscrizione con la nuova anzianità.

Per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento e partecipanti ai turni di lavoro di cui all'articolo 16, l'accertamento della permanenza nello stato di disoccupazione è fatto di ufficio. Qualora tale permanenza non sussista, si procede di ufficio alle cancellazioni previste nel comma precedente.

La cancellazione può essere revocata in caso di comprovato grave impedimento a fare la dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 23 (già 21), ottava riga, si correggerà in « Ministro del lavoro e della previdenza sociale ». Alla riga decima, dopo le

parole « la Commissione » si aggiungerà l'altra « centrale » e si sopprimeranno le seguenti « di cui all'articolo 1 della presente legge ». Alla penultima riga invece di: « dagli articoli 1 e 23 » si dirà: « dagli articoli 1 e 25 ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti il testo definitivo dell'articolo 23, così coordinato:

Art. 23.

Ove per soddisfare particolari esigenze del lavoro e della produzione sia ravvisata, per determinate categorie di lavoratori, la necessità di organizzare il servizio di collocamento con carattere interprovinciale o nazionale, o, per categorie specializzate, con forme particolari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, può essere disposto che le funzioni previste dal Titolo II siano esercitate da uno o più degli Uffici esistenti per tutto il territorio nazionale o per il territorio di più provincie, ovvero da Uffici speciali, funzionanti sotto il controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei suoi organi periferici e delle Commissioni centrali e provinciali previste dagli articoli 1 e 25, e secondo le disposizioni di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 24, primo comma, terza riga, la congiunzione « e » va sostituita con una virgola. Alla settima riga, le parole « a mezzo di propri » vanno sostituite con le altre: « dai loro ». L'ultima parola « annue » va spostata alla riga precedente e si dirà: « non dovrà eccedere l'importo annuo massimo di lire 900.000.000 ».

PRESIDENTE. Rileggo il testo definitivo dell'articolo 24 così coordinato:

CAPO II.

Organi del collocamento.

Art. 24.

Il servizio del collocamento è svolto dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dalle loro sezioni staccate isti-

tuite nei centri industriali ed agricoli più importanti della provincia, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, nonché dai loro collocatori, corrispondenti od incaricati, ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo, negli altri comuni ove se ne ravvisi la necessità.

Il compenso mensile per il personale incaricato temporaneo previsto dal comma precedente non dovrà essere superiore a lire 20.000. La spesa globale per i detti compensi non dovrà eccedere l'importo annuo massimo di lire 900.000.000.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 25 (già 23) alla penultima riga del primo comma e dell'ultimo comma dopo le parole « Ufficio provinciale del lavoro » si aggiungeranno le altre « e della massima occupazione ».

Alla fine del terzo comma, vanno soppresse le parole: « di cui all'articolo 1 della presente legge ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 25 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 25.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dal direttore dell'Ufficio stesso in qualità di presidente, da un rappresentante del Genio civile, da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da sette rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, scelti fra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica.

La Commissione decide, nell'ambito delle

direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo;

b) sulle contestazioni relative alle richieste nominative di assunzione di lavoratori;

c) sui ricorsi contro i provvedimenti delle sezioni, dei corrispondenti e degli incaricati in merito all'iscrizione nelle liste di collocamento e all'avviamento al lavoro.

Contro le deliberazioni della Commissione è ammesso il ricorso al Ministro, il quale decide sentita la Commissione centrale.

La Commissione esprime pareri, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e formula proposte su ogni altra questione relativa al collocamento nella provincia e sulla istituzione di sezioni staccate dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La Commissione dura in carica due anni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 26 (già 24) prima riga, si farà la solita correzione in « Ministro del lavoro e della previdenza sociale »; alla terza riga, si sopprimeranno le parole: « di cui all'articolo 23 ».

Il secondo comma sarà così formulato: « La Commissione dura in carica due anni ». Il terzo comma avrà inizio così: « Essa esprime pareri », ecc.; e alla fine del comma vanno soppresse le parole: « della Commissione ». Al quarto comma prima riga, invece di « articolo 14bis » si dirà: « articolo 16 »; alla quarta riga, invece di « articolo 14 » si dirà « articolo 15 »; alla riga seguente, si farà la solita correzione « in Ministero del lavoro e della previdenza sociale » e, continuando, dopo la parola « e dagli Uffici provinciali del lavoro », si aggiungeranno le altre « e della massima occupazione »; si sopprimeranno, continuando, le parole « di cui agli articoli 1 e 23 ». Alla fine dell'ultimo comma dopo le parole « Ufficio provinciale del lavoro » si aggiungeranno ancora le altre « e della massima occupazione », e alle parole « articolo 23 » si sostituiranno le

altre « articolo 25 ». Si sopprimerà l'ultimo inciso « La Commissione dura in carica due anni » già inserito precedentemente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 26 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 26.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Commissione provinciale, può autorizzare il Prefetto ad istituire, con proprio decreto, presso le Sezioni di collocamento ed i collocatori - corrispondenti od incaricati - una Commissione per il collocamento, composta dal dirigente dell'Ufficio o da un suo incaricato, in qualità di presidente, e da quattro rappresentanti dei lavoratori e tre dei datori di lavoro.

La Commissione dura in carica due anni.

Essa esprime pareri sulle materie previste dalle lettere a) e b) dell'articolo precedente e sulle altre questioni relative al collocamento, sottoposte al suo esame dal presidente.

I turni di lavoro, previsti dall'articolo 16, e la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo le norme dell'articolo 15 e le direttive di applicazione dettate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, sentite le Commissioni centrali e provinciali, sono stabiliti e periodicamente aggiornati dalla Sezione di collocamento o dal collocatore, su conforme proposta della Commissione prevista dal primo comma di questo articolo.

La Sezione di collocamento o il collocatore non possono modificare i turni e le graduatorie proposti dalla Commissione se non in base a decisione adottata dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la Commissione di cui all'articolo 25.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 27 (già 25), al terzo comma, seconda riga: invece di dire « di cui all'articolo 19 » si dovrà dire « di cui all'articolo 21 ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 27 nel testo definitivo così coordinato:

CAPO III.

Disposizioni penali.

Art. 27.

Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 20.000. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a lire 80.000.

I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici di collocamento i lavoratori, sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ogni lavoratore assunto.

I datori di lavoro che non comunicano nei termini di cui all'articolo 21 della presente legge la cessazione del rapporto di lavoro sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 1.000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo.

Il lavoratore che, all'atto della sua iscrizione o della conferma di detta iscrizione, non denuncia di essere già occupato, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. Gli articoli 28 (già 26), 29 (già 27), 30 (già 28) restano invariati.

All'articolo 31 (già 28 bis), alla quinta riga, va corretto un errore di stampa invece di « già prorogate » si dirà « già prorogata ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 31 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 31.

La norma dell'articolo 1° del regio decreto-legge 17 marzo 1941, n. 124, concernente la elevazione da 120 a 180 del numero massimo delle giornate di godimento dell'indennità di disoccupazione, già prorogata coi decreti legislativi 29 luglio 1947, n. 841, e 15 aprile 1948, n. 549, continua ad avere vigore fino a quando non sia disciplinato, come previsto dall'articolo precedente, il nuovo ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo rimane a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*.

Al primo comma dell'articolo 32 (già 29), lettera a), riga quindicesima, si farà una inversione, invece di dire «... differenza fra le giornate di lavoro effettivamente prestate ed il numero di 220», si dirà: «... differenza fra il numero 220 e il numero delle giornate di lavoro effettivamente prestate».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 32 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 32.

L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso:

a) ai lavoratori agricoli che prestano abitualmente la loro opera retribuita alle dipendenze di terzi, limitatamente alle categorie dei salariati fissi e dei braccianti, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio o siano retribuiti con compartecipazione sui prodotti. Per questa categoria di lavoratori l'indennità di disoccupazione sarà erogata soltanto se i lavoratori stessi non abbiano raggiunto, nell'annata, un minimo di 180 giornate lavorative, comprese in esse quelle per attività esercitate in proprio o retribuite con compartecipazione sui prodotti. La durata della corresponsione della indennità di disoccupazione sarà uguale alla differenza fra il numero 220 e il numero delle giornate di lavoro effettivamente prestate. Le modalità relative, anche in ordine all'accertamento dello stato di disoccupazione, saranno stabilite nel regolamento di esecuzione;

b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limite di retribuzione.

Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie già comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in par-

ticolare quelle relative ai contributi per le indennità giornaliera e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.

L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori di opera, di cui alla lettera b) del primo comma, si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*.

Gli articoli 33 (già 30) e 34 (già 31) restano invariati.

All'articolo 35 (già 32), terzo comma, seconda riga, invece di «corrisposti», deve leggersi: «corrisposte»; alla fine del comma, dopo le parole: «... e 16 luglio 1947, n. 770», si proseguirà: «e dalla legge 7 luglio 1948, numero 1093».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 35 nel testo definitivo così coordinato e corretto:

Art. 35.

Agli aventi diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è concesso, per il periodo di godimento di tale indennità, un assegno integrativo di lire 200 per ogni giornata di corresponsione della indennità stessa a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

È concesso inoltre a carico del Fondo stesso un assegno integrativo di lire 60 per ciascun figlio, per il quale spetti la maggiorazione della indennità giornaliera di cui al terzo comma del succitato articolo 19. L'assegno di lire 60 spetta anche alla moglie per il marito che non abbia fonti di reddito e non percepisca altri sussidi, nonchè ai genitori a carico, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni sugli assegni familiari.

Oltre gli assegni integrativi di cui ai precedenti commi sono corrisposte al disoccupato le indennità di caropane previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato

6 maggio 1947, n. 653, e 16 luglio 1947, n. 770, e dalla legge 7 luglio 1948, n. 1093.

Gli assegni integrativi sono corrisposti unitamente alla indennità giornaliera di disoccupazione con l'osservanza delle norme che disciplinano la corresponsione dell'indennità stessa.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. Al primo comma dell'articolo 36 (già 33) la solita correzione in « Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro », ecc.

Al punto 2° del secondo comma, dopo le parole: « all'articolo 8 », vanno soppresse le altre: « della presente legge ».

All'ultimo comma, vanno parimenti soppresse le parole « previo parere della Commissione di cui all'articolo 1 della presente legge » perchè già comprese in un articolo precedente.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 36 nel testo definitivo così coordinato:

CAPO III.

Sussidi straordinari.

Art. 36.

Per determinate località e limitatamente a particolari categorie professionali, può essere disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro e che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione.

Nell'ambito delle località e delle categorie professionali per le quali è fatta la concessione, i singoli lavoratori disoccupati godranno della concessione stessa purchè si verifichino per essi le seguenti condizioni:

1° risulti che sia stato versato un numero minimo di contributi settimanali per l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, secondo quanto disposto dal penultimo comma del presente articolo;

2° siano da almeno 5 giorni iscritti nelle liste di collocamento di cui all'articolo 8 senza aver ottenuto offerta di occupazione;

3° siano nell'impossibilità di seguire i corsi di qualificazione professionale o di prestare la loro opera presso cantieri di cui al titolo IV, per comprovata inidoneità fisica, o perchè i corsi o cantieri distino eccessivamente dal luogo di residenza o perchè, pur avendone fatta domanda, non vi siano stati ammessi per deficienza di posti;

4° non appartengano a famiglia di cui almeno due membri siano occupati;

5° non beneficino di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali o di pensioni o rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza e assistenza sociale, fatta eccezione per le pensioni di guerra. Il sussidio straordinario di disoccupazione può essere corrisposto anche a titolari di rendite da infortuni sul lavoro che abbiano i requisiti richiesti purchè, per il periodo di godimento del sussidio straordinario, rinuncino alla rendita loro spettante.

Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente per i lavoratori agricoli, il numero minimo di contributi versati richiesto per la concessione del sussidio straordinario è di cinque settimanali per gli operai o uno mensile per gli impiegati alla data di entrata in vigore della presente legge, e aumenta mensilmente di tanti contributi versati quante sono le settimane o i mesi di effettiva occupazione. Raggiunto il numero di 52 contributi settimanali prescritto dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, anche in difetto dei due anni di assicurazione, al diritto di godere il sussidio straordinario subentra il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione.

La concessione del sussidio straordinario per determinate località e categorie è disposta avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle industrie locali ed ai lavori pubblici da eseguire.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 37 (già 34), seconda riga del primo

comma, invece di dire: « con le norme stabilite dall'articolo 33 » si dirà: « con le norme stabilite dal precedente articolo ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 37 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 37.

I lavoratori agricoli possono essere ammessi ai sussidi straordinari con le norme stabilite dal precedente articolo, purchè, entro i tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, per essi siano stati versati o risultino dovuti i contributi settimanali e giornalieri minimi previsti dal regolamento, sia per i salariati fissi che per i lavoratori giornalieri. Il regolamento prevederà anche l'aumento periodico, a decorrere dal compimento del terzo mese dall'entrata in vigore della presente legge, dei contributi che dovranno essere pagati in relazione ad effettiva occupazione per essere ammessi al sussidio straordinario.

Sono utilizzabili, per costituire i minimi indicati, i contributi eventualmente versati per mezzo di marche, in dipendenza dell'esercizio, da parte dell'assicurato, di altre attività già comprese nell'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione; a tale effetto per i lavoratori giornalieri sei contributi giornalieri equivalgono ad un contributo settimanale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. Gli articoli 38 (già 35), e 39 (già 36) restano invariati.

All'articolo 40 le ultime parole « . . . dell'articolo 33 » vanno sostituite dalle altre: « dell'articolo 36 ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti il testo definitivo dell'articolo 40 così coordinato:

Art. 40.

Il lavoratore, per godere della concessione del sussidio straordinario previsto dall'apposito decreto ministeriale, deve presentare domanda, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La domanda è redatta sul modulo fornito dall'Istituto predetto contenente un particolare richiamo alle sanzioni penali previste in caso di alterazione della verità.

La domanda deve essere trasmessa con una dichiarazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con la quale si attesti l'esistenza nel richiedente dei requisiti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 36.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 41 (già 38), il punto 1° va così modificato: invece di dire . . . « previsto dall'articolo 36 della presente legge », si dirà soltanto: « previsto dall'articolo 39 ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti il testo definitivo dell'articolo 41 così coordinato:

Art. 41.

L'erogazione del sussidio straordinario cessa di diritto:

1° quando sia trascorso il periodo massimo di godimento previsto dall'articolo 39;

2° quando il disoccupato attenda comunque a proficuo lavoro, o quando abbia rifiutato un'occupazione adeguata;

3° quando il disoccupato avviato ai corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori o ai cantieri vi si sia rifiutato senza giusti motivi;

4° quando il disoccupato non abbia adempiuto, senza giustificato motivo, agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuità della disoccupazione;

5° quando il disoccupato non abbia rinnovato l'iscrizione nelle liste di collocamento entro la fine del mese susseguente a quello della iscrizione o della conferma.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ordina di ufficio la cessazione della erogazione del sussidio straordinario non appena gli risulti il verificarsi di una o più delle ipotesi previste dal presente articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. L'articolo 42 (già 39) resta invariato.

All'articolo 43 (già 40), ultima riga del primo comma, invece di dire « e del concorso dello Stato », si dirà: « e col concorso dello Stato ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 43 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 43.

All'onere derivante dalla erogazione dei sussidi straordinari si provvede con i contributi dovuti dai datori di lavoro per gli assegni integrativi delle indennità di disoccupazione nella misura fissata annualmente ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, e col concorso dello Stato.

Per l'anno finanziario 1948-1949 lo Stato verserà all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la corresponsione dei sussidi straordinari la somma di lire 5 miliardi da corrispondersi in due rate semestrali all'inizio di ciascun semestre. Per gli anni finanziari successivi il contributo statale sarà determinato nella legge del bilancio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 44, seconda riga del primo comma, si dirà « continua », invece di « continui ». Il terzo comma: « L'esclusione ha luogo anche nell'ipotesi di tentativo », va soppresso.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 44 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 44.

Chi indebitamente riscuote il sussidio straordinario di disoccupazione o continua a percepirlo dopo la cessazione del suo stato di disoccupazione è punito con l'ammenda dal doppio al decuplo delle somme percepite a titolo di sussidio, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Indipendentemente da tali pene il responsabile viene escluso dal sussidio straordinario per la durata di un anno. Nell'ipotesi di tentativo, tale durata è ridotta a sei mesi.

Una ammenda uguale a quella prevista nel primo comma, salvo che il fatto costituisca

reato più grave, è applicata al datore di lavoro o a chiunque renda possibile l'indebita percezione del sussidio di disoccupazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. Il vecchio articolo 42, va soppresso. Nella intitolazione del Titolo IV, dopo le parole « apprendisti artigiani » va posta una virgola. L'intitolazione del Capo I « Istituzione dei corsi di qualificazione », va sostituita dall'altra: « Disposizioni generali ». Alla fine dell'articolo 45 (già 43), invece di dire: « attività forestale vivaistica » si dirà: « attività forestale e vivaistica ».

PRESIDENTE. Rileggo le intestazioni del Titolo IV, del suo Capo I e dell'articolo 45 nel testo definitivo così coordinato:

TITOLO IV.

Addestramento professionale degli apprendisti artigiani, dei lavoratori in soprannumero e dei disoccupati.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 45.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nei casi e con le modalità stabilite nel presente titolo, promuove direttamente o autorizza la istituzione di corsi di qualificazione e di riqualificazione per disoccupati, per lavoratori in soprannumero nelle aziende e per emigrandi, nonché l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. Gli articoli 46 (già 44), e 47 (già 45) rimangono invariati.

All'articolo 48 (già 46), alla seconda riga, la parola « quando » va sostituita con l'altra « qualora ». Alla fine del primo comma la solita correzione in « Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro ». Al secondo comma la stessa correzione. Al terzo comma vanno soppresse le ultime parole « di cui all'articolo 25 », che sono superflue essendo la Commissione unica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 48 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 48

I promotori dei corsi per lavoratori disoccupati possono ottenere, qualora dimostrino di avere l'attrezzatura idonea per l'effettuazione dei medesimi, i finanziamenti e le sovvenzioni necessarie, nonchè le indennità per gli allievi previste dal presente titolo. La autorizzazione è data con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

La coordinazione dei corsi in rapporto alle esigenze regionali è demandata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le proposte di istituzione dei singoli corsi devono essere inoltrate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, munite di parere della Commissione provinciale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. Al secondo comma dell'articolo 49 (già 47) vanno aggiunte due volte, dopo le parole « Uffici provinciali del lavoro » le altre « e della massima occupazione ». Alla terz'ultima riga, dopo la parola « Istituto », va inserita l'altra: « nazionale ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 49 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 49.

L'iscrizione ai corsi avviene su domanda dell'interessato diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che, d'intesa con le direzioni dei corsi, provvede alla selezione e all'avviamento, tenendo presenti criteri razionali di orientamento professionale.

Gli istituti, gli enti e le associazioni che promuovono corsi sono tenuti a comunicare, almeno dieci giorni prima della data di inizio dei corsi stessi, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, agli Ispettorati del lavoro, ai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e alle locali associazioni sindacali, la istituzione dei corsi, e, ad inizio avvenuto, a segnalare i nominativi degli iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 50, quarta riga, va cancellata la parola « tramite » e dopo le parole « al Ministero del lavoro » si proseguirà « e della previdenza sociale a mezzo del ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 50 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 50.

I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale che presenzi agli esami finali e devono rimettere entro dieci giorni dalla chiusura al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico del corso stesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 51 (già 49), prima riga invece di « il Ministro del lavoro stabilisce » si dirà: « il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 51 del testo definitivo così coordinato:

Art. 51

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalità per il funzionamento dei corsi per disoccupati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 52 (già 50), riga sesta del primo comma, vanno soppresse le parole « della presente legge ». Alla riga nona dello stesso comma, invece di « articolo 33 » si dirà « articolo 36 »; e vanno pure soppresse le ultime parole del comma « della presente legge ». All'ultima riga del secondo comma invece di « articolo 60 » si dirà « articolo 62 » e si sopprimeranno le parole « della presente legge ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 52 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 52.

Nelle località e per quelle categorie per le quali sono stati istituiti corsi, i lavoratori disoccupati, di età inferiore ai 40 anni, sono obbligati alla frequenza per poter percepire il sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, e tutte le altre agevolazioni dipendenti dal loro stato di disoccupazione, salvo le eccezioni previste dall'articolo 36, secondo comma, n. 3.

Tutti gli allievi che frequentino con diligenza i corsi hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, eventualmente ad essi spettante, ad una integrazione di lire 200 per ogni giornata effettiva di presenza a carico del Fondo di cui all'articolo 62.

Gli allievi dei corsi che non percepiscano, quantunque disoccupati, nè l'indennità giornaliera di disoccupazione, nè il sussidio straordinario di disoccupazione, oltre alla suindicata integrazione giornaliera di lire 200, ricevono un secondo assegno giornaliero pari a lire 100 aumentato di lire 60 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori, purchè siano a carico.

I lavoratori che abbiano frequentato con regolarità e diligenza i corsi e abbiano superato la prova finale conseguono un attestato ed ottengono un premio di lire 3.000. Il predetto attestato, a parità di altre condizioni, dà diritto di preferenza nell'avviamento al lavoro o nella emigrazione.

I lavoratori che non frequentano assiduamente i corsi possono essere radiati, e in tal caso decadono dal diritto al sussidio straordinario di disoccupazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 53 (già 51), alla decima riga, la parola « quando » va sostituita con l'altra « qualora »: alla quindicesima riga le parole « sempre che » vanno sostituite dall'altra « purchè ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 53 nel testo definitivo così coordinato:

CAPO III.

Corsi aziendali di riqualificazione.

Art. 53.

Le imprese industriali, non a ciclo stagionale, che occupano almeno mille dipendenti, e che reputano di avere una minore funzionalità per effetto di una maestranza in parte non rispondente alle esigenze aziendali o per il mancato adeguamento del carico di mano d'opera alle proprie possibilità funzionali ed economiche, possono chiedere di aprire corsi di riqualificazione per maestranze di età non superiore ai 45 anni, qua'ora almeno i due terzi dei lavoratori interessati desiderino di frequentarli. Analogamente più imprese industriali, con meno di mille dipendenti ciascuna, possono chiedere di aprire corsi interaziendali, purchè i due terzi dei lavoratori interessati desiderino di frequentarli. La responsabilità della gestione dei corsi è assunta dalla impresa presso la quale i corsi stessi sono attuati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 54 (già 52), alla terza riga del primo comma, le parole « tramite l'ispettore . . . » vanno sostituite dalle altre « a mezzo dell'Ispettorato ». Al primo e al secondo comma la solita correzione in « Ministro del lavoro e della previdenza sociale » e « Ministri del tesoro e dell'industria e del commercio ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 54 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 54.

Le imprese previste dall'articolo precedente rivolgono domanda documentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ispettorato del lavoro competente, che

esprime il parere sulla opportunità del corso e sulla razionalità della sua organizzazione.

La facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concedere l'autorizzazione è esercitata d'intesa con i Ministri del tesoro e dell'industria e del commercio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 55 (già 53), alla fine del primo comma, va fatta la solita correzione in « Ministro del lavoro e della previdenza sociale ». Si devono poi togliere le ultime parole dell'articolo « di cui all'articolo 23 ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 55 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 55.

I corsi di cui agli articoli precedenti durano da tre a otto mesi e si svolgono in locali distinti da quelli adibiti dall'impresa alla normale attività secondo le direttive stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Al termine del corso i non qualificati sono licenziati; i qualificati invece sono riassorbiti dalla azienda nei limiti delle sue possibilità. Alle prove di fine corso presenzierà un tecnico designato dalla Commissione provinciale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 56, (già 54), primo comma riga ottava, invece di dire « di cui all'articolo 60 » si deve dire « di cui all'articolo 62 ». Alla decima riga dello stesso comma va tolta la parola « normale ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 56 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 56.

Agli operai dei corsi, in deroga al disposto di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, è corrisposta l'integrazione salariale nella misura dei due terzi della retribuzione globale per le ore da 24 a 40 settimanali a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria. Ad essi inoltre a carico del Fondo di cui all'articolo 62 sarà corrisposta settimanalmente una somma pari

alla integrazione di cui sopra, oltre alla integrazione giornaliera di lire 100. Agli stessi sono corrisposti gli assegni familiari nella misura prevista per la categoria cui il lavoratore appartiene, a carico della rispettiva Cassa degli assegni familiari.

Ad essi non spetta il premio finale di lire 3.000.

Sono a carico delle imprese promotrici dei corsi le spese per l'istituzione, l'attrezzatura ed il funzionamento dei corsi stessi, quelle per le assicurazioni infortuni, nonché quelle per l'indennità di licenziamento nelle ipotesi previste dall'articolo precedente.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 57 (già 55) alla prima riga del primo comma, si dirà « articolo 62 » in luogo di « 60 » sopprimendo le parole che seguono: « della presente legge ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 57 nel testo definitivo così coordinato:

CAPO IV.

Facilitazioni alle piccole aziende ed alle botteghe artigiane.

Art. 57.

Sul fondo costituito ai sensi dell'articolo 62 si possono ridurre, fino ad un terzo del loro ammontare, le spese sostenute dalle botteghe artigiane o dalle imprese con non più di cinque dipendenti, che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo seguente, per corrispondere i contributi al Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali e al Fondo di solidarietà sociale, per conto degli apprendisti minori dei 18 anni da esse istruiti.

Le botteghe e le imprese che intendono ottenere il rimborso di cui al precedente comma, alla scadenza di ogni semestre a partire dal 1° gennaio 1949 trasmettono apposita domanda, corredata dei documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi considerati, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, i quali devono accertare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo seguente.

I benefici previsti dal presente articolo a favore delle imprese non sono concessi nei casi in cui l'apprendista sia distratto dal tirocinio per lavori non direttamente connessi all'insegnamento e alla pratica del mestiere.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 58 (già 56) all'inizio del secondo comma, dopo le parole « Spetta alla Commissione » si aggiungerà l'altra « centrale » e si toglieranno quelle che seguono « prevista nell'articolo 1 della presente legge ». Alla lettera a) si sostituirà la parola « ai » con l'altra « nei ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 58 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 58.

Agli effetti del riconoscimento alle botteghe e alle imprese della idoneità all'insegnamento del mestiere agli apprendisti per l'ammissione ai benefici previsti dall'articolo precedente, sono istituiti in ogni provincia appositi registri, la cui formazione e tenuta sono affidate agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, secondo le norme indicate nel seguente comma.

Spetta alla Commissione centrale di determinare, ai fini della formazione e della tenuta dei registri delle botteghe e imprese:

a) l'elenco dei mestieri per cui è ammessa l'iscrizione nei registri;

b) le modalità per la tenuta dei registri e i requisiti per stabilire l'idoneità delle imprese all'insegnamento del mestiere ai fini del conseguimento dei benefici previsti nell'articolo precedente;

c) le modalità necessarie per l'azione di vigilanza e di controllo sull'efficienza dell'insegnamento agli apprendisti da parte delle botteghe e imprese iscritte nei registri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 59 (già 57), va fatta due volte la correzione in « Ministro del lavoro e della previdenza sociale » e una volta in « Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

Alla fine del primo comma, invece di dire: «... costruzione per opere », deve leggersi «... costruzione di opere ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 59 nel testo definitivo così coordinato:

CAPO V.

Cantieri-scuola.

Art. 59.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste o con quello dei lavori pubblici, a seconda della materia, promuove direttamente o autorizza, in zone ove la disoccupazione sia particolarmente accentuata, la apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità.

Ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici ed ai loro uffici periferici, nell'ambito delle rispettive competenze, è demandato il compito dell'approvazione dei progetti, della sorveglianza tecnica e del collaudo delle opere eseguite nei cantieri di cui al presente articolo.

I detti Ministeri ed uffici periferici, a richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, forniranno altresì l'assistenza tecnica ai detti cantieri.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalità organizzative dei cantieri-scuola.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 60 (già 58) va fatta pure la solita correzione in « Ministro del lavoro e della previdenza sociale » al comma primo. Alla sesta riga del primo comma, invece di: « facoltà di concederlo », deve dirsi: « facoltà di concederla ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 60 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 60.

Il proprietario di terreno idoneo a lavori di rimboschimento, di bonifica o di sistemazione montana, può chiedere l'autorizzazione ad aprire cantieri-scuola al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale ha

facoltà di concederla. La stessa concessione può essere accordata anche ad Amministrazioni pubbliche, Enti o Consorzi nell'ambito delle leggi vigenti.

Qualora il rimboschimento non venga effettuato dal proprietario del suolo, il terreno dopo l'esecuzione delle semine o delle piantagioni è consegnato al Corpo forestale dello Stato per gli ulteriori interventi necessari ad assicurare il buon esito dei lavori. In tale caso la cessione temporanea del terreno è disciplinata con le norme stabilite dagli articoli 76 e 78 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Alle spese occorrenti per le indennità di occupazione dei terreni compresi nei perimetri di rimboschimento, per la fornitura di semi e piantine e per gli interventi atti ad assicurare il buon esito dei lavori è provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Analogamente per le spese occorrenti per la costruzione di opere di pubblica utilità, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e non previste nell'articolo seguente, è provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici stesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 61 (già 59) all'inizio del terzo comma, si sostituirà la parola « Ove » con l'altra « Qualora » e la parola « percepiscono » con l'altra « percepiranno »; alla sesta riga dello stesso comma, si sopprimeranno le parole « che è ». Alla fine dell'articolo si sostituirà « articolo 60 » con « articolo 62 », sopprimendo le ultime parole: « della presente legge ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 61 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 61.

I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi al lavoro nei cantieri-scuola in qualità di lavoratori volontari, entro il numero massimo dei posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti, sentiti i proponenti degli stessi, dal Ministero dei lavori e della previdenza sociale. L'iscrizione

ai cantieri-scuola avviene su domanda dell'interessato, diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che, d'intesa con la Direzione dei cantieri stessi, provvede alla selezione ed all'avviamento.

I lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, a lire 300 giornaliero.

Qualora non abbiano diritto a tale sussidio, percepiranno, oltre le lire 300, una indennità pari a lire 200 se celibi, a lire 300 se coniugati, nonchè, per ogni tre mesi di servizio assiduo ed operoso, un ulteriore premio di lire 3.000 corrisposto a giudizio insindacabile del direttore del cantiere.

Le spese riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri-scuola e le indennità ai lavoratori in essi avviati sono a carico del Fondo di cui all'articolo 62.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. Alla quarta riga del primo comma dell'articolo 62 (già 60), invece di « provenienti » deve dirsi « proveniente ». Alla lettera a) del secondo comma, si farà la solita correzione in « Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro ». La stessa correzione va fatta all'ultimo comma dell'articolo. Alla lettera b) del secondo comma, invece di dire « da contributo annuo » si dirà « da un contributo annuo ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 62 nel testo definitivo così coordinato:

CAPO VI.

Finanziamenti.

Art. 62.

Il « Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani » di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, proveniente dall'assorbimento del Fondo di cui al regio decreto 24 aprile 1939, n. 1059, assume la denominazione di « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Esso costituisce un fondo speciale presso la Cassa depositi e

prestiti, gestito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Fondo è alimentato:

a) da contributi straordinari da stabilirsi sulle gestioni della assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

b) da un contributo annuo dello Stato fissato in lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1948-1949;

c) da contribuzioni ed erogazioni eventualmente effettuate da privati, enti e associazioni o da organismi o da amministrazioni di qualsiasi natura;

d) da recuperi sui finanziamenti ai corsi ed altre eventuali entrate.

Al Fondo restano devolute le attività del Fondo nazionale per l'addestramento professionale, costituito con contratto collettivo di lavoro stipulato in data 1° marzo 1943, tra l'ex Federazione nazionale dei costruttori edili e l'ex Federazione nazionale dei lavoratori dell'edilizia.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le norme per l'amministrazione e l'erogazione delle disponibilità del Fondo, di cui al primo comma del presente articolo, e per l'incasso dei contributi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 63 (già 61) alla seconda e terza riga la solita correzione in « Ministro del lavoro e della previdenza sociale » e in « Ministro del tesoro ». Alla quinta riga, invece di « cantieri », si dirà: « cantieri-scuola ». Alla ottava riga vanno soppresse le parole « della presente legge ». Alla decima riga dopo la parola « Commissione » si aggiungerà l'altra « centrale »; e alla fine dell'articolo, invece di dire « di cui all'articolo 1 della presente legge » si dirà soltanto « di cui all'articolo 3 ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 63 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 63.

Sul Fondo di cui all'articolo precedente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede al finanziamento per la spesa relativa ai corsi ed ai cantieri-scuola di cui alla presente legge e alla corresponsione di sovvenzioni per i corsi medesimi, ai rimborsi alle botteghe artigiane e alle piccole imprese di cui all'articolo 57, nonché alle spese per il funzionamento della Commissione centrale e della Segreteria di cui all'articolo 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. All'articolo 64 (già 61 bis) alla seconda riga, invece di « articolo 60 » si dirà « articolo 62 ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 64 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 64.

Le disponibilità del fondo, di cui all'articolo 62, dovranno essere annualmente impiegate, almeno per la metà, nel Mezzogiorno e nelle Isole per le finalità previste dal presente titolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. L'articolo 65 (già 62) resta invariato.

All'articolo 66 si dirà all'inizio « Ministro del tesoro » come di consueto.

PRESIDENTE. Domando se all'articolo 66, dove si fa accenno ad un disegno di legge, non si potrebbe trovare una formulazione migliore.

RUBINACCI. Il disegno di legge non è ancora approvato; come possiamo definirlo diversamente?

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. Se mai, correggerà il testo la Camera dei deputati, quando sarà in discussione, e noi prenderemo atto dell'avvenuta correzione. Si tratta, in fondo, di una piccola correzione.

PRESIDENTE. Non vorrei che il disegno di legge dovesse poi tornare al Senato per una cosa di così poco momento.

RUBINACCI. Si potrebbe, onorevole Presidente, dire così: « di cui alla legge . . . , n. . . ». Poi la Camera segnerà la data.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Pongo allora ai voti l'articolo 66 nel testo definitivo così coordinato:

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 66.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge, attingendo al "Fondo-lire" le somme occorrenti per fronteggiare gli oneri previsti ai titoli III e IV, e per quelli previsti al titolo II provvedendo con le entrate di cui alla legge, n., concernente variazioni al bilancio dell'entrata (*disegno di legge n. 152 presentato al Senato il 29 novembre 1948*).

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. L'articolo 67 (già 64), rimane invariato. All'articolo 68 (già 64 bis), alla penultima riga, dopo le parole « titolo IV » va messa una virgola e vanno tolte le altre « della presente legge ». Alla fine dell'articolo, invece di « di cui all'articolo 23 » si dirà « di cui all'articolo 25 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 68 nel testo definitivo così coordinato:

Art. 68.

Fino al 30 aprile 1949, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e gli organi da lui dipendenti sono autorizzati a provvedere alla istituzione dei corsi previsti dal titolo IV, anche prima che siano costituite le Commissioni di cui all'articolo 25.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MACRELLI, *Presidente della Commissione*. L'articolo 69 (già 65) ed ultimo del disegno di legge, resta invariato.

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: «Adeguamenti delle pensioni per il personale civile e militare dello Stato» (115).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno, il seguito della discussione del disegno di legge: «Adeguamenti delle pensioni per il personale civile e militare dello Stato».

Abbiamo votato ieri 13 articoli; do perciò lettura dell'articolo 14.

Art. 14.

Le pensioni degli insegnanti elementari e delle loro famiglie, a carico del Monte pensioni al 30 settembre 1948, sono riliquidate in base alle norme relative al trattamento di quiescenza degli impiegati civili, comprese quelle della presente legge.

La progressione nei gradi dell'ordinamento gerarchico per gli insegnanti ordinari è stabilita in base alla anzianità effettiva del servizio prestato in detta qualità.

Il grado nono è preso in considerazione nella nuova liquidazione solo in quanto esso sia stato effettivamente conseguito in servizio.

Per gli insegnanti non di ruolo, cessati dal servizio come tali con diritto a pensione, si considera, ai fini della nuova liquidazione, lo stipendio iniziale del grado dodicesimo.

Su questo articolo il senatore Bisori ha presentato un emendamento così formulato:

« Al secondo comma sopprimere l'ultima parte: „ Il grado nono è preso in considerazione nella nuova liquidazione, solo in quanto esso sia stato effettivamente conseguito in servizio ” ».

Prego l'onorevole Bisori di illustrare il suo emendamento.

BISORI. Questo articolo 14 concede anche ai maestri il beneficio della riliquidazione;

ma, per la riliquidazione dei maestri, l'articolo 14 si è trovato di fronte a due problemi.

Il primo problema è che fino al 30 settembre 1948 i maestri pensionati sono stati a carico del Monte pensioni e non dello Stato, mentre dal 1° ottobre 1948 alle pensioni dei maestri provvede lo Stato. Ne consegue che la prima parte di questo disegno di legge, quella che si occupa dei pensionati e pensionandi, non ha potuto per i maestri dettar norme nuove sul Monte pensioni. E ne consegue anche che la seconda parte, che per la riliquidazione richiama la prima, non ha potuto richiamare, per i maestri, norme nuove. È stato necessario passare, per i maestri pensionati, dalla piattaforma del Monte pensioni alla piattaforma dei pensionati statali.

Ma qui c'era un secondo problema: nell'applicare ai maestri le norme sugli impiegati statali si cozzava contro una difficoltà: fino al 1942 i maestri non sono stati inquadrati nell'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato; invece le norme sui pensionati statali sono tutte incardinate sull'ordinamento gerarchico e sui gradi. Spiago. Fu la legge 1 giugno 1942, n. 675, che estese ai maestri l'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato: essa stabilì che i maestri fossero assegnati ai gradi tredicesimo, dodicesimo, undicesimo, decimo e nono, quest'ultimo per chi avesse ventotto anni di ordinariato. Dunque fra i maestri già pensionati ce ne sono alcuni che ai tempi loro non poterono avere un grado, per la semplice ragione che allora i gradi per i maestri non esistevano. Ne consegue che, per questi maestri, non è possibile una riliquidazione meramente contabile: la riliquidazione necessariamente implica una ricostruzione di carriera. In altre parole: per alcuni maestri, e cioè per quelli pensionati dopo aver ottenuto il grado, il grado c'è; per altri, quelli pensionati prima, il grado non c'è, e bisogna stabilire quale grado sarebbe loro spettato se al tempo loro fossero esistiti i gradi.

Su questa strada l'articolo 14 si è messo, e ha disposto: « la progressione nei gradi dell'ordinamento gerarchico per gli insegnanti ordinari è stabilita in base all'anzianità effettiva del servizio prestato in detta qualità ». Però, dopo aver preso questa strada e stabilito tale principio, l'articolo ha avuto una titubanza; è quasi ritornato su sè stesso e si è addirittura

messo in contraddizione con sè stesso dicendo: « Il grado nono è preso in considerazione nella nuova liquidazione solo in quanto esso sia stato effettivamente conseguito in servizio ». Ma prima del 1942 nessun maestro poteva conseguirlo perchè i gradi non c'erano: quindi i maestri che furono pensionati prima di allora non poterono mai conseguire il grado nono in servizio. Ora è ingiusto che per gli altri gradi — dodicesimo, undicesimo e decimo — si ricostruisca veridicamente la posizione del maestro quale essa sarebbe stata se c'erano i gradi; e che per il grado nono non si faccia altrettanto; ma — anche quando si tratta di maestri che avevano oltre ventotto anni di ordinariato — si consideri, contro verità, che il maestro sarebbe stato assegnato al grado decimo, mentre in realtà sarebbe stato assegnato al grado nono.

Questa è una vera ingiustizia. Per tutti i maestri o ci si richiama a dei dati burocratici o ci si richiama alla realtà. Dato che è impossibile richiamarsi per tutti i maestri a dei dati burocratici, perchè fino al 1942 l'ordinamento gerarchico non c'era, bisogna richiamarsi alla realtà. E se ci si deve richiamare alla realtà, bisogna che così sia per tutti e che non si adoperino due pesi e due misure.

La disposizione, dunque, dell'articolo 14, qual'essa è nel progetto, è incoerente, contiene una contraddizione, è disarmonica, come dice il collega Ghidini. A questo proposito faccio notare che, nel sostenere il mio emendamento, interpreto il pensiero anche di vari colleghi: credo risparmiar loro delle dichiarazioni di voto dicendo che esprimo il pensiero dell'onorevole Bubbio, dell'onorevole Caron, dell'onorevole Ghidini, dell'onorevole Fantoni e di molti altri.

Insisto quindi perchè si rimuova l'ingiustizia che ho segnalata.

Si parlerà di oneri finanziari; io non vado ad indagare. I maestri di cui mi occupo sono i maestri più vecchi, quelli che avevano già oltre ventotto anni di ordinariato nel 1942. Sono pochi e vanno diminuendo ogni anno per triste legge di natura. Ad ogni modo, è una ingiustizia che si applichi un criterio per i gradi fino al nono ed un criterio diverso per il grado nono. Non è lecito, ripeto, applicare due pesi e due misure: non è lecito fare ingiustizie, nemmeno per fare economie. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. I senatori Banfi, Molinelli, Musolino ed altri hanno presentato un emen-

damento analogo a quello presentato dal senatore Bisori; propongono cioè di sopprimere l'intero secondo comma dell'articolo 14.

Ha facoltà di parlare il senatore Banfi per illustrare questo emendamento.

BANFI. Parlo senza intese precedenti. Noi avevamo presentato un emendamento che corrisponde a quello del collega Bisori, e questo è indice di quali siano le ragioni di giustizia della causa che difendiamo ed è augurio per il trionfo di questa causa. Il collega Bisori, che noi avremmo potuto sentire più agevolmente nella sua esposizione se si fosse fatto un po' di silenzio, ha dichiarato con molta chiarezza quella che è la situazione di fatto, una situazione di fatto, perdonatemi, che sa della beffa nei riguardi dei maestri elementari. I maestri elementari fino al 1° ottobre 1942 non erano compresi nell'inquadramento gerarchico degli impiegati statali, non esisteva per loro il grado nono. Quando nel 1942 (legge 1 giugno 1942, n. 675) essi furono inquadrati nell'ordinamento generale, i più anziani, quelli che avevano 28 anni di insegnamento, furono inseriti nel grado nono; gli altri rimasero in attesa che i nuovi posti di ruolo di grado nono venissero distribuiti tra i vari provveditori. Questo, per difficoltà tecniche e per la guerra sopravvenuta, non fu fatto, di modo che i maestri non poterono essere inseriti nel grado nono se non nel 1947. Di fatto, insomma, questo comma dell'articolo 14 che, ai fini dell'adeguamento delle pensioni, non valuta il grado nono se non in quanto sia stato raggiunto in servizio, esclude da tale beneficio tutti i maestri andati in pensione prima del 1947. Eppure essi hanno compiuto il loro lavoro ed il loro dovere per un numero d'anni corrispondente e spesso superiore a quello che il grado nono richiede. Mi sembra, dunque, che questo comma suoni veramente come una beffa per i più anziani tra gli insegnanti elementari, cui si promette un adeguamento delle pensioni, per togliere all'ultimo momento il riconoscimento di un diritto ch'essi, in realtà, hanno acquisito con il loro lavoro, intelligente ed onesto. Ora, io domando se, al di sopra di tutte le considerazioni, anche delle considerazioni finanziarie — l'onere d'altra parte non può essere che assai lieve — non debba prevalere

una doppia considerazione. Anzitutto la considerazione dello spirito della legge, che riconosce ed afferma il diritto dell'adeguamento delle pensioni.

In secondo luogo una considerazione di umanità. Si tratta, come disse il senatore Bisori, dei maestri più anziani, di quelli che hanno lavorato più faticosamente e più duramente.

O amici, o colleghi, io credo che nella memoria di ciascuno di voi sia presente la « cara e buona immagine paterna » di quei maestri che nei primi anni ci hanno educato ed istruito con amore, sacrificio e fedeltà. Per conto mio ho presente, parlandovi, l'immagine della mia prima maestra, ormai più che ottantenne, che oggi ancora sa dare a noi, suoi vecchi scolari, il calore di un affetto materno.

Ebbene, credo che il Senato, che ha rilevato la somma importanza dell'istruzione popolare, che ha insistito sulla necessità che alla coscienza nazionale siano presenti, tra i primi, i problemi della scuola, che ha affermato l'obbligo di provvedere alla dignità degli insegnanti, non abbia che un modo solo per realizzare questi suoi principi. Passare dalle parole ai fatti, anche piccoli, ma fatti che suonino come testimonianza di stima, di affetto, di riconoscenza, verso i più vecchi e meritevoli tra gli insegnanti (*Applausi generali*).

LOCATELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOCATELLI. Brevi parole a nome del Gruppo socialista. L'articolo 14 dice che le pensioni degli insegnanti elementari debbono essere computate in base al grado dell'ordinamento gerarchico, e che, per i maestri del grado nono questo grado deve essere conseguito in servizio. Ai tempi dei vecchi maestri il grado nono non esisteva nemmeno, e perciò essi vengono ingiustamente esclusi dall'aumento concesso dal nuovo disegno di legge. Collocati a riposo molti anni fa, sono proprio quelli che stanno peggio, perchè hanno pensioni calcolate su stipendi di fame. Questi insegnanti sono relativamente pochi e la morte li falcia ogni giorno di più.

Perciò ho firmato, anche a nome del Gruppo socialista, l'emendamento presentato dall'onorevole Banfi, che mira, con quello dell'amico Bisori, a sopprimere il secondo comma dell'articolo 14, *causa mali tanti*.

La verità vera è questa: i vecchi maestri con 45 anni di servizio, dopo successivi aumenti somministrati proprio con il contagocce, hanno nove mila lire al mese di pensione, dico: nove mila. Come possono vivere? La pensione basta per dieci giorni soltanto, e poi debbono ricorrere al rigattiere, svendendo le poche cose che hanno, e finchè queste poche cose durano.

Si noti, anche, che questa povera gente non ha neppure diritto all'assistenza sanitaria. È una ingiustizia grande, che si dovrà assolutamente cancellare. Si deve provvedere alla assistenza sanitaria di chi soffre degli acciacchi della vecchiaia.

Io sull'«Avanti», per anni ed anni, ho risposto a migliaia e migliaia di domande angosciose dei lavoratori; ma credetemi, onorevoli colleghi, non c'è forse miseria più nera di quella degli insegnanti anziani, che pure hanno servito la Nazione, la collettività, ed hanno profuso tesori di luce nell'anima dei fanciulli.

So, dall'amico Bisori e da altri colleghi della maggioranza, che alcuni democratici cristiani voteranno per l'emendamento che mi sta tanto a cuore, mentre altri sono incerti; ma non ci deve essere incertezza quando si tratta di un chiaro ed aperto atto di umanità. Democrazia vuol dire difesa dei lavoratori, e specialmente dei poveri. I vecchi insegnanti sono poveri tra i poveri. Al di sopra delle ideologie politiche c'è il cuore: lasciatelo parlare liberamente onorevoli colleghi. Ricordatevi del vostro primo maestro, quello che con pazienza infinita vi ha schiusa la via del sapere; soprattutto ricordate che il Senato non può, nè deve assolutamente fare cose ingiuste.

Tendiamo la mano ai vecchi insegnanti, aiutiamoli, difendiamoli e salviamoli, ed avremo compiuto un'opera di vera giustizia sociale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Riccio.

RICCIO. Le considerazioni così lucidamente esposte dai precedenti oratori in appoggio alla necessità di sancire questo principio nella legge mi dispensano dall'insistere.

Vorrei solo aggiungere alcune osservazioni nella speranza che queste possano più facilmente fare accettare alla Commissione e al Ministro l'emendamento proposto.

ZOLI, *relatore*. La Commissione lo accetta. (*Applausi*).

RICCIO. Posso perciò rinunciare a continuare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zoli per illustrare il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore*. Devo dire che questa dichiarazione non è stata provocata nè dall'intervento del senatore Riccio, nè dagli applausi dell'Assemblea agli oratori che hanno molto egregiamente parlato in proposito.

La Commissione aveva affermato nella sua relazione che, nell'esprimere il suo parere su eventuali emendamenti, non avrebbe mai assecondato quelli che sarebbero stati naturali impulsi non soltanto verso una maggiore generosità, ma neanche verso una più piena comprensione, e questo perchè purtroppo la funzione della Commissione Finanze e tesoro è quella di essere la custode del bilancio e la custode del bilancio non può essere generosa, oltre tutto, perchè sovrintende in un certo modo all'amministrazione del denaro pubblico.

Però non è qui questione, secondo noi, di generosità; è una questione di giustizia, di applicazione delle stesse norme che vengono applicate a tutti gli altri gradi ed in questo senso la Commissione accetta l'emendamento, precisando però che c'è un principio fermo: quando noi accettiamo questo emendamento, non intendiamo riconoscere affatto che coloro che non hanno diritto alla classificazione nel grado nono possano essere pensionati come se appartenessero al grado nono.

Tutto quello che costituisca, in questo ramo dell'Amministrazione come in qualunque altro, un titolo onorifico, evidentemente non può avere nessuna influenza ai fini della liquidazione della pensione. Questo deve essere molto chiaro e ben precisato.

Qui invece la questione è diversa: è una questione che secondo noi è risolta nella legge. Ci sono dei dipendenti statali per i quali vi è stata una variazione nell'ordinamento giuridico. Questi non erano inquadrati in quella certa scala che era stata stabilita dal passato regime, non ricordo in quale anno, per cui tutti i funzionari erano inquadrati in classi. Evidentemente si rende necessario un inquadramento ai fini di questa legge. Ma per questo

provvede a nostro avviso l'articolo 17, perchè l'articolo 17 dice che nel caso in cui sorgano dubbi circa l'assimilazione dei gradi, classi e posizioni di stipendio e degli altri assegni pensionabili le amministrazioni provvederanno su conforme parere di un Comitato per la perequazione delle pensioni in base ai principi stabiliti dalla presente legge. Ed allora è chiaro, secondo noi, questo: che quando questi maestri, — secondo quelli che erano gli ordinamenti in vigore allora — si trovino, in base alla anzianità di servizio ed alle funzioni prestate, in condizioni tali da poter essere classificati sotto uno od un altro grado, essi avranno diritto ad essere classificati in questo grado, sia questo il decimo, sia il nono. Questa questione dovrà ad ogni modo essere esaminata anche per tutti coloro per i quali sia necessaria una opera di assimilazione del Comitato per la perequazione stabilita dall'articolo 17. Con queste precisazioni la Commissione dichiara di non opporsi alla soppressione della metà di quel capoverso.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. La preoccupazione dell'onorevole relatore che si dia un beneficio a maestri cui il grado sia stato attribuito per ragioni onorifiche non ha ragion di essere rispetto alla questione che io ho sollevato. Infatti il secondo comma dell'articolo 14 dice nettamente: «La progressione nei gradi dell'ordinamento gerarchico per gli insegnanti ordinari è stabilita in base all'anzianità effettiva del servizio prestato in detta qualità».

ZOLI, *relatore*. Ma abbiamo inteso chiarire ciò sopprimendo questo comma.

BISORI. Quanto poi all'articolo 17, esso si applicherà nei casi in cui sorgano dubbi; non nei casi in cui il dubbio non sorga. Quando risulterà pacifico che un maestro aveva più di 28 anni di ordinariato non ci sarà bisogno di applicare l'articolo 17.

ZOLI, *relatore*. Questo lo deciderà il Comitato di coordinamento. La questione non deve essere precipitata. C'è un organo apposito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del tesoro per esprimere il suo parere su questi emendamenti.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. I due emendamenti differiscono, se

non sbaglio, in questo: l'emendamento Bisori propone la soppressione soltanto del secondo periodo del secondo comma dell'articolo 14.

BANFI. È un errore. Gli emendamenti sono identici.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Allora, il Governo accetta la proposta di soppressione del periodo « Il grado nono ecc. » sino alle parole « conseguito in servizio ». L'accetta nello spirito e nell'interpretazione precisa che sono stati dati dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento Bisori, al quale hanno aderito i senatori Banfi, Molinelli, Musolino ed altri, è stato accettato dalla Commissione e dal Governo. Esso propone di sopprimere nel secondo comma le parole « Il grado nono è preso in considerazione nella nuova liquidazione solo in quanto esso sia stato effettivamente conseguito in servizio ».

Chi approva questo emendamento soppressivo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 14 nel testo modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 15.

Per le pensioni eccezionali del personale delle Ferrovie dello Stato, dirette e di reversibilità, la durata del servizio utile da prendersi a base per la liquidazione della nuova pensione deve essere calcolata con le norme di cui al secondo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373.

Per le pensioni eccezionali dirette e per quelle di reversibilità derivanti da pensioni eccezionali liquidate originariamente come dirette, la rendita reversibile di cui al primo comma dell'articolo 9 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, da portarsi in deduzione del supplemento eccezionale della pensione diretta, sarà quella stessa che fu adottata nella prima liquidazione o, se allora non fu fatta deduzione, sarà calcolata sulla età dell'agente alla data di esonero.

Per le pensioni eccezionali liquidate per morte in attività di servizio, le rendite da dedursi per il secondo comma dell'articolo 9

del citato regio decreto n. 2590 saranno quelle stesse che furono adottate per la prima liquidazione, o, se allora non fu fatta deduzione, saranno calcolate per ciascuno degli attuali superstiti al godimento, secondo l'età che egli aveva alla data di morte dell'agente.

(È approvato).

Art. 16.

Per le pensioni relative ad agenti che, già iscritti al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o ai preesistenti istituti da cui questo è derivato, passarono, continuando ad essere iscritti al Fondo pensioni, al servizio di altre amministrazioni non di Stato e furono esonerati da queste, la nuova pensione si liquida in relazione al periodo di servizio prestato antecedentemente al predetto passaggio considerando l'agente come se fosse stato allora esonerato per inabilità fisica. La differenza fra tale pensione e quella ora in godimento in relazione al suddetto periodo è concessa come aumento sulla pensione attuale.

(È approvato).

Art. 17.

Nei casi in cui sorgano dubbi circa l'assimilazione dei gradi, classi e posizioni di stipendio e degli altri assegni pensionabili, le Amministrazioni liquidatrici provvederanno, su conforme parere di un « Comitato per la perequazione delle pensioni », in base ai principi stabiliti dalla presente legge.

Il Comitato è composto da un Presidente di Sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e da quattro membri effettivi, dei quali due magistrati della stessa Corte, di grado non inferiore al V e due funzionari del Ministero del tesoro.

I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione, rispettivamente, del Presidente della Corte dei conti e del Ministro per il tesoro. Con le stesse forme sono altresì nominati quattro membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento di quelli effettivi.

Il Comitato potrà sentire, nei singoli casi, un rappresentante dell'Amministrazione interessata.

Sul primo comma di questo articolo non v'è alcuna proposta di emendamento; quindi lo metto in votazione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al secondo vi è un emendamento sostitutivo dei senatori Bitossi, Fortunati, Ruggeri ed altri, del seguente tenore:

« Il Comitato è composto:

da un Presidente di Sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e dai seguenti membri effettivi;

da un magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore al V;

da un funzionario del Ministero del tesoro;

da due rappresentanti delle Associazioni sindacali interessate.

« I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione, rispettivamente, del Presidente della Corte dei conti, del Ministro del tesoro e delle Associazioni sindacali più rappresentative in rapporto al numero dei propri iscritti.

« Con le stesse forme sono altresì nominati quattro membri supplenti per il caso di assenza o impedimento di quelli effettivi ».

Ha facoltà di parlare il senatore Bitossi per svolgere questo emendamento.

BITOSSI. Signor Presidente, il nostro emendamento è chiarissimo. Esso tende ad immettere nella Commissione anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, perchè possano con maggiore efficacia tutelare i diritti degli interessati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Zoli, per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, relatore. La Commissione si rimette al Senato per quel che riguarda la decisione su questo emendamento. Però rileva che la riduzione del numero dei tecnici, quali sono i funzionari della Corte dei conti e del Tesoro, è assolutamente inopportuna, poichè qui non si tratta che di avere delle persone che abbiano conoscenza della materia un po' più di quella che non ne possano avere i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, che in genere conoscono un determinato settore di

quella che è l'amministrazione. Quindi la Commissione è remissiva per quel che riguarda la questione dei rappresentanti, ma insiste perchè restino accanto al Presidente di Sezione della Corte dei conti i due magistrati e i due funzionari del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del tesoro.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Mi rimetto alla decisione del Senato — è ovvio d'altra parte che con questa remissione desidero compiere atto di deferenza —; ma, pur rimettendomi alla deliberazione del Senato, pregherei il senatore Bitossi di non insistere nel suo emendamento e, qualora insistesse, pregherei il Senato di non accettarlo, perchè mi sembra che nella situazione presente in cui le Associazioni sindacali non sono ancora regolamentate per legge, ma esistono allo stato di associazione *de facto*, sia, quanto meno da un punto di vista tecnico, difficile inserirle in organi che abbiano funzioni quasi giudicanti come quelle relative a questo Comitato.

Quindi, in via principale, prego il Senato di respingere l'emendamento, qualora l'onorevole Bitossi insista nel mantenerlo. In via subordinata, quanto meno, di non diminuire il numero dei rappresentanti delle amministrazioni.

Desidererei aggiungere una seconda osservazione: che, se si teme che gli altri membri non abbiano quel particolare *animus* necessario per comprendere anche questa materia sotto eventuali aspetti umani, chi questo pensasse forse non sarebbe completamente nel vero, perchè si tratta pur sempre di membri destinati in breve periodo di tempo a passare alla categoria di pensionati. Quindi, anche sotto tale profilo, il Comitato, così come proposto dal disegno di legge, deve rappresentare una sufficiente garanzia.

BITOSSÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSÌ. Mi sorprende che il Ministro del tesoro non sia aggiornato sul risultato delle ultime discussioni al Senato. Egli dovrebbe infatti conoscere che l'Assemblea ha approvato or ora un disegno di legge nel quale si fa posto, in una determinata Commissione, ai rappresentanti dei sindacati, i quali, pur non esistendo ancora la regolamentazione giuridica voluta dall'articolo 39 della Costituzione, sono entrati

di fatto nella vita dei nostri organismi anche statali. Può dirsi ancora che non vi è nessun provvedimento legislativo interessante in tutto o in parte i lavoratori, in cui non sia previsto l'intervento di rappresentanze dei lavoratori stessi, seppure è vero che spesso l'organizzazione sindacale deve lamentare che si tenda a limitare tale rappresentanza.

Anche nell'ultimo disegno di legge — quello che è andato sotto il nome di piano Fanfani numero 2 — sia per quanto concerne il collocamento, sia per i sussidi di disoccupazione ordinari e straordinari, è detto in chiare lettere che di tutte le Commissioni e Comitati centrali e locali, di cui è prevista la costituzione, entra a far parte di diritto la rappresentanza proporzionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Ora io non vedo perchè, trattandosi . . .

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. La materia è diversa!

BITOSSÌ. . . di materia che interessa i lavoratori, questi non debbano, attraverso i loro rappresentanti nella Commissione, fare riesaminare una loro situazione particolare, suggerire un particolare adattamento, non debbano cioè poter contare su un avvocato difensore nominato da loro stessi per non rimettersi completamente a quello che può essere il giudizio di elementi esperti sì, da un punto di vista tecnico, ma che spesso sono animati soltanto da criteri giuridico-burocratici.

Pertanto, mentre dichiaro che non avrei niente in contrario ad accettare la proposta del senatore Zoli, sfavorevole ad una riduzione del numero dei tecnici, prego l'onorevole Ministro di non insistere nella richiesta di ritirare la mia proposta di nomina dei rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori, poichè sarebbe un atto col quale — trascurando di misurarne l'importanza — dimostrerebbe di non aver ben compreso il nuovo clima creatosi nel nostro Paese e la volontà ed il desiderio delle organizzazioni sindacali di portare il proprio contributo di competenza, se si vuole, ma soprattutto di imparzialità in tutti gli organi che vengono costituiti allo scopo di esaminare e risolvere problemi che interessano la vita dei lavoratori.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Domando di parlare.

ANNO 1948 — CXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

3 DICEMBRE 1948

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Vorrei proporre subito all'onorevole Bitossi un concordato, secondo il quale il secondo comma dell'articolo 17 suonerebbe così: « Il Comitato è composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e da sei membri effettivi, dei quali due magistrati della stessa Corte, di grado non inferiore al quinto, due funzionari del Ministero del tesoro e due rappresentanti delle Associazioni sindacali interessate ». Cioè, aggiungere due rappresentanti delle Associazioni sindacali ai membri contemplati nella formulazione del testo governativo.

BITOSSI. Accetto.

ZOLI, *relatore*. A nome della Commissione dichiaro di accettare.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione la nuova formulazione di questo secondo comma proposta dal Governo e accettata dall'onorevole Bitossi, della quale è già stata data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul terzo comma ha chiesto di parlare il senatore Bitossi.

Ne ha facoltà.

BITOSSI. Faccio osservare che, poichè è stato approvato il concetto che nel Comitato siano compresi due rappresentanti dei sindacati, è opportuno indicare in qual modo essi dovranno essere nominati. È necessario perciò emendare il terzo comma per precisare che i rappresentanti dei lavoratori devono essere nominati dalle organizzazioni sindacali proporzionalmente al numero degli iscritti.

ZOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore*. Neanche nel progetto Fanfani c'è una formula così tassativa. D'altra parte queste sono associazioni sindacali fino ad un certo punto, perchè evidentemente non sono associazioni di impiegati dello Stato, ma associazioni di pensionati. Di queste associazioni ce n'è un gran numero in tutta Italia: provinciali, regionali, nazionali. Quindi io proporrei che la nomina sia demandata eventualmente al Ministro del lavoro. Non possiamo far designare i rappresentanti dalle Associazioni sindacali, perchè si presupporrebbe un rico-

noscimento del sindacato che ancora non c'è nella nostra legge.

BITOSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI. Il collega Zoli conosce molto bene la situazione dei pensionati, ma io credo di conoscerla ancora più a fondo. Desidero quindi far rilevare che c'è un'unica organizzazione nazionale dei pensionati, ed è quella che ha a presidente il deputato De Martino e che conta circa 400 mila iscritti. Ci sono sì delle altre organizzazioni regionali, provinciali eccetera, ma gli iscritti a queste associazioni assommano a poche decine di migliaia. Pur tuttavia io ho inteso proporre il criterio della proporzionalità, per la disgraziata eventualità che si dovesse verificare una pluralità di organizzazioni. Ma questa proporzionalità dovrebbe al massimo riferirsi a due organizzazioni sindacali.

Comunque, si può anche trovare un'altra formula che soddisfi di più, ma lasciamo sempre alle organizzazioni sindacali la nomina di questi rappresentanti.

Ricordo a questo proposito che vi è un organismo, l'Opera dei pensionati — se ben ricordo il nome — nel quale alla rappresentanza dei lavoratori si fa riferimento con questa formula: « Del Comitato fanno parte quattro — o cinque — rappresentanti dei lavoratori delle organizzazioni sindacali più rappresentative ». Se non volete adottare la formula: « delle organizzazioni sindacali più rappresentative », lasciate che le organizzazioni sindacali siano esse a nominare i rappresentanti.

ZOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore*. Desidero solo rilevare che il pericolo di ricorrere a questo concetto della associazione sindacale « più numerosa » è dimostrato dalla notizia che ci ha dato il senatore Bitossi. Egli ha detto che c'è una associazione dei pensionati di cui fanno parte 400 mila pensionati. Ma sappiamo che questo progetto di legge si riferisce a 350 mila pensionati. Evidentemente i pensionati iscritti a quella associazione appartengono anche ad altre categorie. Non sappiamo allora quanto questa associazione generale, che raccoglie altre categorie, sia rappresentativa più di altre associa-

zioni particolari, nei riguardi di quelle che sono le categorie cui si riferisce questo disegno di legge. Ecco perchè insisto che sia lasciata alla discrezione del Ministro del lavoro, che noi sappiamo del resto che è abbastanza equanime in questa materia (il senatore Bitossi me ne può dare atto e me ne darà magari atto fuori di qui, nei corridoi), la facoltà di designare questi due rappresentanti. Indubbiamente si rivolgerà al nostro collega democristiano onorevole De Martino, ma non dobbiamo proporre assolutamente che si preferisca una categoria piuttosto che un'altra, anche perchè ci sono associazioni di categorie di ex militari, di ex maestri, di ex ferrovieri, e quindi non possiamo oggi qui fare una scelta perchè non ne abbiamo gli elementi sufficienti. Insisterei perciò perchè il senatore Bitossi aderisse a che la designazione venisse fatta dal Ministro del lavoro.

PRESIDENTE. Secondo la proposta della Commissione al comma terzo alle parole: «... su designazione del Presidente della Corte dei conti, del Ministro del tesoro» andrebbero aggiunte le altre: « e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto in votazione il comma 4°, del quale ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'art. 17 nel suo complesso con le modifiche testè approvate.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 18.

Le disposizioni del presente Capo sono applicabili anche a coloro che cesseranno dal servizio dopo la data di entrata in vigore della presente legge quando la pensione loro spettante è calcolata su stipendi, paghe o retribuzioni in vigore anteriormente al 1° giugno 1947.

(È approvato).

Art. 19.

La nuova liquidazione prevista dal presente Capo si effettua anche per le pensioni di diritto

del personale della cessata amministrazione della real casa passate a debito dello Stato.
(È approvato).

Art. 20.

Sono aumentati in ragione del 60 per cento:

1° - le pensioni spettanti ai cittadini italiani profughi gravanti sui Comuni, sulle Provincie e sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati, il cui pagamento è effettuato dallo Stato in base al regio decreto-legge 23 agosto 1943, n. 731;

2° - le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso Stato libero;

3° - le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi per effetto dell'articolo 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico, in relazione all'attuale trattamento maggiorato del 100 per cento;

4° - le pensioni e gli assegni liquidati secondo le norme dei cessati Governi;

5° - le pensioni liquidate in base agli articoli 112 e 113 del Testo Unico 21 febbraio 1895, n. 70;

6° - le pensioni dei personali dell'ex casa ducale di Genova e delle loro famiglie passate a carico dello Stato ai sensi del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 995;

7° - le pensioni relative al personale che al momento della cessazione definitiva del servizio pensionabile non era più in servizio dello Stato o delle Amministrazioni di cui al precedente articolo 1.

Per le categorie dei pensionati contemplati dal presente articolo non si applicano le altre norme del presente Capo.

Per le pensioni e graziali ferroviarie, liquidate o da liquidarsi con le norme delle cessate gestioni austro-ungariche, ai fini della concessione dell'aumento previsto dal presente articolo, si considera la pensione che i pensio-

nati medesimi avrebbero conseguito se in sede di applicazione del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431 e dell'articolo 4 del regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966, fosse stato attribuito il caroviveri nella stessa misura concessa ai pensionati italiani.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Luigi Benedetti il seguente emendamento: al primo comma, n. 3°, alle parole: « maggiorato del 100 per cento » sostituire le altre: « maggiorato del 400 per cento ».

Ha facoltà di parlare il senatore Benedetti Luigi.

BENEDETTI LUIGI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, al momento dell'annessione delle provincie di Trento, di Bolzano, di Gorizia, di Trieste ecc. alla Madre Patria, esisteva in queste provincie una amministrazione particolare. Lo stato civile era tenuto dai parroci e dai curatori di anime. A seguito dell'annessione, l'Italia assumeva questa situazione amministrativa e l'amministrazione dell'ex-regime è stata vigente fino al 1926 per questa forma particolare, mentre il Codice civile è stato vigente fino al 1929.

Con la legge del 27 maggio 1929, n. 848, è stato stabilito che agli ecclesiastici ed agli insegnanti dei seminari di teologia dei territori annessi, i quali « all'attuazione della presente legge siano in posizione di servizio attivo o di riposo è conservato il trattamento economico, di attività di servizio e di quiescenza stabilito dalle norme del cessato regime austro-ungarico fino ad ora in vigore ».

Quale era questo trattamento al momento dell'annessione? 400 fiorini, cioè 800 lire circa di pensione annue (*Commenti*).

Diverse leggi hanno modificato questo trattamento ed ora attraverso le leggi gli emolumenti dei pensionati sono, ad esempio, i seguenti: Paratella don Giovanni, 58 anni di servizio, 600 lire al mese; Tommasi don Illuminato, 38 anni di servizio, 483 lire al mese. Queste sono le pensioni attualmente vigenti per un totale in tutta l'Italia di 300 pensionati, ed anche qui come per i vecchi maestri ogni anno il numero fatalmente diminuisce.

Ora voi ammettete, e me ne darette atto, che con queste pensioni si può vivere forse di acqua, purchè non ci sia il contatore sul-

l'acqua del comune dove vivono, perchè altrimenti non vivrebbero nemmeno di acqua.

Ora la mia proposta tende a far sì che per lo meno si possa dare a questi poveri vecchi quel tanto da vegetare e da non morire di fame.

La proposta governativa porterebbe gli aumenti a 1920, rispettivamente, e a 1550 lire al mese; con la mia proposta arriviamo a 4.800 e a 4000 al mese.

È una spesa annua di pochi milioni che si contano sulle dita di una sola mano e che certamente non arrivano alle dita di due mani.

Ora io non spendo altre parole; mi rivolgo al vostro profondo sentimento di umanità e al vostro alto senso di giustizia perchè per questi poveri vecchi sia fatta giustizia. (*Applausi*).

BRAITENBERG. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRAITENBERG. Vorrei associarmi all'emendamento del senatore Benedetti. La questione di questi ecclesiastici è veramente tragica. Essi sono, se la parola è permessa, le cenerentole tra tutti i pensionati.

La questione, secondo il mio modo di vedere, è una questione giuridica, morale ed umanitaria sempre.

Giuridicamente lo Stato ha concesso con quella legge del 1929 il diritto alla pensione. Essi si attendevano che lo Stato, quando riteneva necessario di aumentare le pensioni in genere, per aumentato costo della vita, applicasse anche a loro questi aumenti. Purtroppo non è stato fatto. Adesso siamo nella possibilità di rimediare a questo torto, che è stato riconosciuto dal Governo e dalla Commissione, proponendo di aumentare del 100 per cento quello che attualmente percepiscono e di applicare poi l'aumento del 60 per cento. Ma questo sarebbe un fermarsi a metà strada. Il 100 per cento non basta. Se noi accettiamo l'emendamento proposto dal senatore Benedetti, arriviamo, con questo 400 per cento, appena agli aumenti che sono stati concessi agli altri pensionati.

Questi ecclesiastici hanno ricevuto la pensione perchè erano funzionari pubblici, ufficiali di stato civile. Sono andati in pensione dopo non trenta, ma spesso dopo quaranta e cinquanta anni di servizio. Diminuiscono di anno in anno e sono dei preti di alta montagna di

ANNO 1948 — CXXI SEDUTA

DISCUSSIONI

3 DICEMBRE 1948

tutte le zone di confine; una parte di essi è formata anche da profughi della Venezia Giulia. Io cito il caso di uno di essi che qualche mese fa è venuto nell'Alto Adige ed è stato accolto con animo fraterno. Questo povero sacerdote che, per mancanza di mezzi, non ha potuto riguardarsi ed adattarsi alla montagna è caduto in un burrone ed è morto. Questo è un esempio di come questi preti di montagna, e specialmente i profughi della Venezia Giulia hanno assolutamente bisogno del nostro appoggio. La spesa è minima. Abbiamo sentito che in questa Aula si è parlato sempre intorno a miliardi, ma questo aumento porterà una spesa di pochissimi milioni; ed io sono convinto che il Ministro troverà nelle pieghe del bilancio questa esigua somma che io chiedo. Nutro fiducia che anche la Commissione non si opporrà a questo emendamento. (*Applausi*).

BITOSSÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSÌ. Non avrei nulla da eccepire sull'emendamento che è stato ora presentato, ma mi domando perchè mai dovremmo concedere agli ecclesiastici un trattamento diverso da quello di tutti gli altri pensionati, ex dipendenti dall'ex impero Austro-ungarico, che oggi percepiscono una pensione molto inferiore a quella di cui godono i nostri dipendenti statali. D'altra parte ci sono anche i maestri ed i dipendenti delle ferrovie ai quali qui si sostiene di concedere soltanto un aumento del 60 per cento.

BENEDETTI. Sono equiparati!

BITOSSÌ. Non è esatto. Ricorderete certamente che è sorta, ed ancora non è risolta, una questione a proposito di coloro che furono a Trieste ed ebbero corrisposto il carovita dall'A. M. G. Il Governo italiano ancora non ha riconosciuto il trattamento che il Governo alleato ha praticato a questi pensionati secondo gli impegni assunti dal Governo austro-ungarico. È una vecchia questione e noi abbiamo ancora dei vecchi insegnanti, dei vecchi impiegati, che percepiscono pensioni varianti tra le 1.200 e le 4.000 lire al mese.

Io non ho una esatta conoscenza di questa complessa materia, però vi prego di non insistere su posizioni che potrebbero dare adito a discussioni che sono al di fuori dei nostri propositi. Pertanto se questa vostra pro-

posta non rappresentasse una ingiustizia, saremmo d'accordo, ma se si intendesse assicurare agli ecclesiastici una situazione migliore, lasciando con le attuali pensioni di fame gli altri ex dipendenti dell'impero austro-ungarico, noi dovremmo dichiarare che non siamo d'accordo. Allo scopo di potere meglio giudicare la proposta di cui trattasi, chiedo che la Commissione ci fornisca tutti gli elementi utili che certamente ad essa risulteranno sulla base del lavoro compiuto.

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Approvo quello che ha detto il collega Bitossi. C'è poi un'altra cosa di cui nel Trentino bisogna tener conto. Io ebbi modo di conoscere parecchi invalidi di guerra, di quelli che avevano lottato sotto le bandiere dell'impero austro-ungarico, i quali hanno delle pensioni meschinissime e non hanno mai potuto usufruire dei miglioramenti concessi agli altri pensionati. Ho conosciuto a Fiera di Primiero un uomo che era un moncone, con le gambe troncate. Egli aveva una pensione che credo arrivasse a poco più di mille lire al mese. Ora tutto questo è un'ingiustizia, poichè se essi hanno avuto la disgrazia di combattere sotto una bandiera che adesso è straniera, essi sono stati costretti a compiere il loro dovere e a rischiare la vita nella guerra. Ora essi dovrebbero avere, secondo me, gli stessi diritti che hanno tutti gli altri mutilati.

BENEDETTI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI LUIGI. All'onorevole Bitossi rispondo che dal 1929 in poi ci sono stati diversi aumenti ai pensionati, ed in questi aumenti sono stati compresi gli ex dipendenti dal regime austro-ungarico, ma si sono dimenticate quelle categorie di sacerdoti i quali si trovano in una condizione particolarissima. Riguardo a quanto dice l'amico Tonello, bisogna fare una distinzione perchè qui si tratta di pensioni ordinarie, e non di pensioni di guerra. Questa è una categoria alla quale si deve anche provvedere, ma non ha nulla a che vedere con il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli, relatore della Commissione.

ZOLI, *relatore*. Indubbiamente questi pensionati si trovano in una situazione un po'

particolare, tanto particolare che lo stesso Governo, nel proporre il progetto di legge, ha ritenuto di fare a questi un trattamento speciale, in quanto l'aumento non è già del 60 per cento, ma è del 60 per cento in relazione all'attuale trattamento maggiorato del 100 per cento. Quindi la considerazione di questa particolare situazione è stata tenuta presente. Io vorrei rilevare - parlo con un certo rincrescimento, me lo consenta l'onorevole Benedetti, contro il suo emendamento - vorrei rilevare però che siamo di fronte ad una categoria di persone le quali hanno una pensione per un ufficio complementare a quella che fu la loro attività principale. Onestamente questo va riconosciuto: si tratta di sacerdoti che esercitavano le funzioni di ufficiali di stato civile, agli atti dei quali era riconosciuta la validità come se fossero stati atti di stato civile. L'Ufficio di stato civile in quelle regioni, come da noi del resto, prima del Codice del 1865, era dei parroci; quindi si trattava di una prestazione accessoria, e in ragione di questa prestazione accessoria è stato fatto a questi pensionati un trattamento particolare. Oggi noi riconosciamo giusto quello che ha fatto il Governo, di considerarli cioè in modo particolare. Ma per quella ragione di rigidità che ha ispirato la Commissione finanze e tesoro nel non accogliere non solo nessuno dei tanti emendamenti che, sotto forma diretta di emendamenti sono stati presentati da senatori, ma anche le innumeri petizioni pervenute da parte di interessati, come abbiamo creduto di non tener conto di tutte queste preghiere che avremmo potuto far nostre, così noi siamo costretti con rincrescimento a dichiarare che non possiamo aderire all'emendamento del senatore Benedetti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del tesoro per esprimere il parere del Governo.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Condivido il rammarico della Commissione nel non poter aderire all'emendamento del senatore Benedetti.

BISORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento del senatore Benedetti, poi-

chè c'è un minimo vitale, al disotto del quale i pensionati non possono scendere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento del senatore Benedetti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'articolo 20 con la modificazione risultante dall'emendamento testè approvato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 21 così formulato:

Art. 21.

Non si fa luogo al recupero delle anticipazioni una volta tanto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651.

Con effetto dal 1° ottobre 1947 cessa la corrispondenza dell'aumento provvisorio di cui all'articolo 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1186, per i pensionati ivi contemplati.

Con effetto dallo stesso giorno e fin quando non sarà adottato il provvedimento previsto dal precedente articolo 8 è corrisposto ai pensionati indicati all'articolo medesimo - esclusi i titolari di pensioni tabellari - un acconto sui futuri miglioramenti pari:

a) alla misura dell'aumento provvisorio di cui alla citata legge 19 agosto 1948, n. 1186, in godimento da parte dei pensionati stessi;

b) ad una somma pari al 20 per cento della pensione in godimento a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, escluso il caroviveri e ogni altro assegno accessorio.

Per i titolari di pensioni tabellari l'acconto di cui al precedente comma è pari al 50 per cento della pensione in godimento, escluso il caroviveri e ogni altro assegno accessorio.

All'atto dell'ammissione a pagamento della nuova pensione sarà provveduto al conguaglio tra i miglioramenti effettivamente spettanti e le somme corrisposte a titolo di acconto giusta il terzo e quarto comma del presente articolo.

A questo articolo è stato presentato dall'onorevole Lucifero un emendamento così formulato:

Al terzo comma, sostituire la dizione della lettera b) con la seguente:

« b) ad una somma pari ad una percen-

tuale della pensione in godimento a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, escluso il caroviveri ed ogni altro assegno accessorio eguale al 60, 40, 30, 20 per cento a seconda che la data di liquidazione della pensione è anteriore rispettivamente al gennaio 1924, luglio 1929, agosto 1944 e luglio 1948 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero per illustrare il suo emendamento.

LUCIFERO. Non so se avrò più fortuna con questo emendamento che con quello presentato ieri al quale annettevo maggiore importanza. Il mio emendamento tende semplicemente ad equilibrare delle posizioni. Il progetto governativo stabilisce un acconto sui futuri miglioramenti del 20 per cento, indiscriminatamente per tutti i pensionati, siano essi andati in pensione da 30 anni - con una pensione quindi oggi modestissima - sia che essi siano andati in pensione un mese fa - quindi con una pensione notevolmente più rilevante.

Visto che si dice che questa dovrebbe essere una legge di perequazione, il mio emendamento tende a effettuare questa perequazione, cioè a stabilire un rapporto inverso di contenuto di questo aumento a mano a mano che si allontana l'epoca nella quale fu concessa la pensione, per cui la pensione era più bassa.

Questo si può fare, perchè è evidente che i maggiori aumenti saranno proprio quelli che spettano alle pensioni più antiche, cioè a quelle più basse che devono essere conguagliate a quella data fissa che questa legge stabilisce.

Nè mi si opponga che potrebbe capitare su migliaia e decine di migliaia di casi qualche caso in cui con questo acconto si potrebbe superare quello che sarà il definitivo assegnamento di pensioni degli interessati, perchè l'ultimo capoverso di questo articolo 21 già chiaramente stabilisce che quando la pensione sarà riliquidata si darà luogo a conguagli e, se si potranno fare parecchie e parecchie decine di migliaia di conguagli in più, anche se ci saranno tre, quattro, dieci o cento conguagli in meno, questo non rappresenterà una grande perdita.

Ma quel che è un fatto sicuro è questo: che per riliquidare con la procedura solita, che questa legge riconferma, le decine e decine di

migliaia di pensioni che si debbono riliquidare, occorrerà del tempo, occorreranno non solo dei mesi, ma più mesi. Quindi l'effettivo beneficio che i pensionati, e soprattutto i vecchi pensionati, potranno avere da questa legge, non è la riliquidazione, perchè prima di arrivare alla maggioranza di queste riliquidazioni, noi certamente saremo chiamati ad un'altra riliquidazione. Questo acconto quindi è il contenuto vero di questa legge, se è esatto quanto è stato detto in questa Aula, ed è proprio per questo acconto che i pensionati ricevono un beneficio immediato da questa legge.

Quindi stabilire una percentuale che perequi nell'acconto le pensioni, e alle pensioni più alte dia un acconto minore mentre a quelle più basse che dovranno essere portate allo stesso livello dia un acconto maggiore, non è solo un atto di giustizia ma è anche un atto di interpretazione di questa legge, se questa legge vuole veramente ed immediatamente sovvenire alle necessità di questa categoria.

Io non so se questo ragionamento, che mi sembra sereno, obbiettivo, giusto ed umano, avrà la stessa risonanza che ha avuto quello di ieri. Ad ogni modo io sento oggi più che mai che è dovere umano affermare certe cose, dirle e sostenerle fino in fondo.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere.

ZOLI, *relatore*. Io credo che quello che ha chiesto l'onorevole Lucifero non reggerebbe neanche in linea di teoria, - vedremo poi l'applicazione pratica - perchè non si può stabilire in una legge di dare un acconto sui futuri miglioramenti, andando incontro alla possibilità che l'acconto sia maggiore del credito effettivo. Però non è solo questione teorica, ma è anche questione pratica. Noi abbiamo qui, nell'allegato C, una tabella, relativa alla riliquidazione di pensioni di taluni casi di liquidazione di pensione, in una voce delle quali si ha la dimostrazione matematica che con l'emendamento dell'onorevole Lucifero si andrebbe incontro per questa categoria a dare (quando si dia contemporaneamente l'acconto delle 2.000 lire, perchè l'acconto consta di due mila lire fisse e di una parte variabile) più di quello che spetterà in definitiva. E non credo che sia un buon servizio per il pensionato quello di

fargli riscuotere quattro o cinque mesi di acconto e il sesto mese dirgli di saltare la riscossione della pensione, perchè già ha riscosso nei mesi precedenti quel che gli spettava. (*Interruzione dell'onorevole Lucifero*).

Noi parliamo di questa legge, onorevole Lucifero. Questo non toglie che la Commissione non creda di poter andare incontro a queste aspirazioni.

Ma noi riteniamo — e la Commissione ha fatto dei calcoli — che quando l'onorevole Lucifero sopprimesse il primo scaglione, quello del 60 per cento che si riferisce, oltre tutto, a delle pensioni che non esistono più, perchè le pensioni liquidate prima del 1924 sono state riliquidate nel 1926, e ci si limitasse invece agli scaglioni del 40, 30 e 20 per cento, l'emendamento potrebbe essere approvato. Quindi nel caso si sopprimesse lo scaglione del 60 per cento ed il richiamo al gennaio del 1924, noi riteniamo che effettivamente ci possa essere un caso su mille, e forse meno, in cui ci possa essere il pericolo sopra segnalato, riteniamo cioè che sarebbe abbastanza contratto il pericolo in modo da poterlo affrontare. Propongo perciò che nell'emendamento Lucifero sia soppressa la cifra 60 e le parole « Gennaio 1924 ». In questo senso l'emendamento sarebbe accolto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Lucifero se accetta la soppressione proposta dall'onorevole relatore.

LUCIFERO. L'accetto.

PRESIDENTE. Il terzo comma verrebbe così formulato:

« b) ad una somma pari ad una percentuale della pensione in godimento a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, escluso il caroviveri ed ogni altro assegno accessorio, eguale al 40, 30, 20 per cento a seconda che la data di liquidazione della pensione è anteriore rispettivamente al luglio 1929, agosto 1944 e luglio 1948 ».

Domando all'onorevole Ministro se accetta questa formulazione.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. L'accetto.

PRESIDENTE. Metto in votazione questo emendamento sostitutivo del terzo comma

dell'articolo 21. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto allora in votazione l'articolo 21 nel suo complesso, con la modifica testè approvata. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'articolo 22 è stato soppresso dalla Commissione, ed il Governo ha accettato la soppressione.

Mette ai voti la proposta di soppressione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Do ora lettura dell'articolo aggiuntivo 22 *bis* proposto dal senatore Schiavone:

« Le provincie, i comuni e le istituzioni di assistenza e di beneficenza sono autorizzate ad estendere ai titolari di pensioni facenti carico unicamente ai loro bilanci, mediante deliberazioni dei competenti organi, le disposizioni dei precedenti articoli in quanto applicabili, compatibilmente con le disponibilità dei propri bilanci ».

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Prima dello svolgimento dell'emendamento proposto dall'onorevole senatore Schiavone desidererei comunicare al Senato che è stato predisposto un disegno di legge per miglioramenti ai pensionati degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, quindi comprendente tutti i settori degli enti locali. Tale disegno di legge prevede la facoltà per gli enti locali di estendere i miglioramenti stessi alle pensioni facenti carico ai loro bilanci. Questo desideravo comunicare nella speranza che potesse servire a non far insistere il senatore Schiavone nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Schiavone.

SCHIAVONE. La comunicazione fatta dall'onorevole Ministro giunge opportuna; però la notizia non è nuova alla categoria interessata, anzi dagli interessati si desidera essere inclusi nella presente legge proprio per non essere rimandati al futuro provvedimento

legislativo a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza. Vi è ragione di fare distinzione, perchè il trattamento riservato agli iscritti agli Istituti di previdenza è meno favorevole rispetto a quello dei pensionati dello Stato. Infatti il miglioramento previsto a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza è fondato sul criterio di un aumento percentuale con l'aggiunta di un assegno complementare. Non si realizza cioè quella riliquidazione che ottengono gli impiegati dello Stato, riliquidazione in base allo stipendio corrispondente a quello attuale.

Quindi ha interesse la questione se il provvedimento a favore dei pensionati iscritti ai regolamenti speciali degli Enti locali debba essere rimandato per comprenderli nel disegno di legge a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza, o se debbano al contrario essere presi in considerazione fin da questo momento. Penso che la risposta si possa trovare nel sistema legislativo, in quanto si ha conferma da più fonti di legge che gli iscritti ai regolamenti speciali degli Enti locali non possono essere equiparati agli iscritti agli Istituti di previdenza. Sin dal regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale del 1889 era stabilito che non si potesse fare agli impiegati iscritti ai regolamenti speciali degli Enti locali un trattamento migliore di quello fatto agli impiegati governativi. Questa disposizione fu ripetuta nell'articolo 91 lettera G del regolamento del 1911 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale. Ciò suppone un parallelismo tra la norma di quiescenza per gli impiegati dello Stato e le norme per gli iscritti ai regolamenti speciali degli Enti locali, in netta contrapposizione con le norme di liquidazione della pensione per gli iscritti agli Istituti di previdenza. Questa contrapposizione sta nei criteri che accenno. Quando si tratta di iscritti agli Istituti di previdenza la liquidazione avviene in base ad un criterio mutualistico-assicurativo. Si fa una media di tutti gli stipendi percepiti, e si moltiplica questa media per un coefficiente, che è variabile secondo l'età e secondo gli anni di servizio. Criterio questo del tutto speciale che non corrisponde alle norme vigenti per le pensioni a carico dello Stato, a cui si uniformano quelle dei regolamenti speciali degli Enti locali.

Chiarita questa contrapposizione tra sistema e sistema di liquidazione della pensione, non sembra dubbio che i voti di miglioramento a favore della categoria degli iscritti ai regolamenti speciali degli Enti locali debbano trovare accoglimento in questa sede.

Se si vuole venire ad un esempio, per meglio chiarire la grave ingiustizia a cui altrimenti si andrebbe incontro, basta riferirsi agli insegnanti elementari. Gli insegnanti elementari sono in un certo modo a cavallo tra due situazioni, perchè sono, come pensionati, in parte a carico del bilancio degli Enti locali, e in parte a carico del bilancio dello Stato. Noi abbiamo votato poco fa l'articolo 14 sugli insegnanti elementari.

ZOLI, *relatore*. Questa è un'altra cosa.

SCHIAVONE. In virtù di questo articolo i maestri che sono titolari di pensione a carico dello Stato avranno diritto alla riliquidazione della pensione, mentre ne sarebbero esclusi quelli la cui pensione è a carico degli Enti locali, e ciò a seconda che si tratti di maestri rimasti in servizio oltre la data del 1° gennaio 1934, ovvero che siano stati collocati a riposo prima di questa data. Avremmo perciò che, con le stesse funzioni esercitate sotto l'impero delle stesse leggi fondamentali, maestri gli uni e maestri gli altri, i maestri passati allo Stato col 1° gennaio 1934 avranno la riliquidazione in base agli stipendi attuali, e agli altri, sol perchè collocati a riposo prima del 1° gennaio 1934, sarebbe riservato il trattamento meno vantaggioso del semplice aumento percentuale, previsto per gli iscritti agli Istituti di previdenza.

Questo esempio da me fatto è palpitante e secondo me porta a dover approvare l'articolo aggiuntivo che è stato proposto. Questo d'altra parte non determina preoccupazione nei riguardi della finanza dello Stato, poichè la obiezione che è stata sempre mossa nell'odierna discussione è stata questa, di non gravare sulla finanza dello Stato. Ora l'articolo aggiuntivo prescinde da contributi da parte dello Stato, poichè ivi è detto che gli Enti locali sono autorizzati a estendere ai titolari di pensione a loro carico le norme degli articoli precedenti compatibilmente con le disponibilità dei propri bilanci. Cosicchè non si comprende perchè non debba essere lasciata libertà agli Enti locali di uniformarsi nei confronti dei

propri pensionati al criterio della rihquidazione in base agli stipendi attuali.

ZOLI, *relatore*. Nessuno gliela nega.

SCHIAVONE. L'approvazione di questo articolo aggiuntivo non nuoce alle finanze dello Stato. È una questione di giustizia che trova fondamento nel sistema della nostra legislazione, per cui il trattamento di quiescenza dei regolamenti degli Enti locali si modella su quello degli impiegati dello Stato.

Confido che per queste ragioni questo articolo aggiuntivo avrà l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Invito il senatore Zoli a esporre l'opinione della Commissione.

ZOLI, *relatore*. Il senatore Schiavone ha rilevato che questo provvedimento non incide in alcun modo sulle finanze dello Stato. Infatti se l'articolo aggiuntivo da lui proposto avesse solo detto « in quanto applicabili » ponendo questi aumenti a carico dello Stato, avremmo avuto ragione come Commissione di finanza e tesoro di occuparcene. Ma quando dice « compatibilmente alle disponibilità dei loro bilanci » è evidente che l'articolo aggiuntivo non interessa più noi della Commissione finanze e tesoro, ma altri organi e Ministeri ai quali è demandato il controllo anche sulla finanza locale.

Perciò come Commissione di finanza e tesoro noi possiamo dire che un emendamento di questo genere non ci riguarda.

Devo dire però che ci sembra opportuno per ragioni di tecnica legislativa che non si introducano in provvedimenti che hanno una determinata finalità degli articoli che hanno un contenuto diverso. Ricorderò che nel 1920 fu pubblicata una legge sui pacchi postali che, mentre all'articolo 1 parlava dei pacchi postali, nell'articolo 2 parlava di imposta di successione.

Non vorrei che si tornasse a questo sistema, e mi sembra che con questo emendamento che riguarda evidentemente altri organi si sia fuori del tema della legge. Ad ogni modo, salvo questa osservazione di tecnica legislativa, la Commissione dichiara che non ha motivo di esprimersi su questo articolo aggiuntivo sul quale dovrebbe esprimersi la 1^a Commissione, cioè quella degli Interni.

SCHIAVONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIAVONE. Chiarisco subito che quanto all'esonero dello Stato da qualsiasi contributo,

confitto non esiste tra l'articolo aggiuntivo da me proposto e l'articolo 19 del progetto di cui ha parlato il Ministro, ma per tutto il resto. Infatti a quella « compatibilità con le disponibilità dei propri bilanci » di cui all'articolo aggiuntivo, fa riscontro nell'articolo 19 del progetto di legge riguardante gli iscritti agli Istituti di previdenza, l'autorizzazione attribuita agli Enti locali di concedere i miglioramenti ai loro pensionati « ad esclusivo loro carico ».

Perciò la difficoltà che viene sollevata dal relatore se mai sussisterebbe anche per l'articolo 19 dell'altro progetto di legge di cui ha parlato il Ministro. E allora io insisto perchè in questa sede sia additata la via per fare ai pensionati delle provincie e dei comuni un trattamento uguale a quelli dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il suo parere su questo articolo 22-*bis*.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Mi associo alle conclusioni dell'onorevole relatore. Considero anch'io l'emendamento del senatore Schiavone quanto meno superfluo e forse pericoloso, perchè può creare dei malintesi nell'interpretazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22-*bis* proposto dal senatore Schiavone e non accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Art. 23.

In ottemperanza dell'articolo 81, ultimo comma della Costituzione, la copertura delle maggiori spese derivanti dalla presente legge è assicurata dalle entrate risultanti dalla Nota di variazioni (primo provvedimento) presentata al Parlamento il 29 novembre 1948.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. In rapporto alle deliberazioni che il Senato ha preso, io debbo dichiarare, in nome della Commissione, che nella Nota di variazioni già presentata dal Ministro del tesoro e rappresentante la copertura del progetto, si dovrà tener conto dei maggiori oneri.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Mi associo allo spirito delle dichiarazioni dell'onorevole Presidente della Commissione. Il Ministero si riserva, nella definitiva approvazione del progetto di legge, di rifare i computi circa l'onere complessivo del provvedimento. Io spero che, poichè il primo computo è stato fatto in cifra sommaria arrotondata, le maggiori spese rientrano nella previsione iniziale. Se così non fosse, è evidente che il Tesoro si riserva di provvedere alle necessarie comunicazioni al Senato perchè esso adotti gli opportuni provvedimenti. Penso che sia stata intenzione della Commissione di sostituire il primo periodo dell'articolo 23 e di far restare il secondo periodo, e cioè: « Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Quindi la sostituzione deve avvenire solo per il primo comma, restando il secondo identico.

ZOLI, *relatore*. La Commissione concorda.

PRESIDENTE. L'articolo verrebbe così formulato: la prima parte rimane così come è stata compilata dalla Commissione, e già letta. Ad essa si deve aggiungere l'ultimo comma del testo governativo, e cioè: « Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo 23 (che diventa 22) nel testo così concordato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 24.

Ogni qualvolta la presente legge si riferisce alla data di entrata in vigore della legge stessa deve intendersi richiamato il giorno 1° ottobre 1948 e pertanto al trattamento vigente in tale giorno si riferiscono e con effetto da tale giorno si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

PRESIDENTE. All'articolo 24 è stato presentato un emendamento dagli onorevoli Bitossi, Fortunati, Ruggieri ed altri, tendente a

sostituire alle parole « 1° ottobre 1948 », le altre « 1° luglio 1948 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bitossi per svolgere il suo emendamento.

BITOSSI. Farei a meno di illustrare il mio emendamento se l'onorevole Ministro l'accettasse.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Desideravo spiegare perchè è stata fissata la data del 1° ottobre 1948. Debbo prima di tutto ricordare che nella seduta del 3 agosto innanzi alla Camera dei deputati il Governo concordò in una determinazione di massima, di far decorrere i miglioramenti dal 1° luglio. La Commissione quando intraprese i suoi lavori - e debbo ricordare che nella successiva seduta del 4 agosto il Governo assunse un secondo impegno di sollecitare le conclusioni dei lavori della Commissione - si trovò a risolvere, in ordine alla decorrenza, due questioni: l'una più importante, l'altra meno importante.

Quella più importante: in quel lavoro di programmazione della spesa, che ogni Governo deve fare e ogni organo anche se a titolo consultivo, come la Commissione, deve pur contemplare, si partì dal presupposto che si potessero mettere a disposizione del provvedimento per i pensionati, sia per l'adeguamento delle nuove pensioni sia per la perequazione, venticinque miliardi per l'esercizio 1948-49. Cosicché se si fosse data una decorrenza dal 1° luglio, la distribuzione dei venticinque miliardi su dodici mesi avrebbe rappresentato un complesso di norme a favore dei pensionati non così favorevole come quelle proposte. E la questione si è ripresentata nei giorni scorsi, quando una determinata somma di quarantun miliardi si ritenne opportuno, nell'interesse della categoria, di ripartirla su un determinato numero di mesi, anzichè su dodici mesi. Qui prevalse lo stesso concetto: venticinque miliardi meglio distribuirli su nove mesi, perchè queste norme avranno poi valore anche per il futuro, piuttosto che ripartirli per 12 mesi, diminuendo l'entità dei miglioramenti.

Questa è la prima ragione per cui la Commissione alla unanimità, compreso il rappresentante della categoria, aderì al concetto della decorrenza 1° ottobre 1948.

ANNO 1948 — CX XI SEDUTA

DISCUSSIONI

3 DICEMBRE 1948

Seconda questione, che fu quasi una conseguenza di questo nuovo criterio: il decreto del 14 aprile del 1948 concesse ai pensionati, non a titolo di aumento provvisorio, ma a titolo di vera e propria anticipazione, una somma pari a cinque mila lire per le pensioni dirette e a tre mila lire per le pensioni indirette. L'articolo 2 che concedeva queste anticipazioni diceva testualmente: « La predetta anticipazione sarà recuperata sui futuri miglioramenti che verranno deliberati dai competenti organi legislativi (ed è il Senato in questo momento) in seguito alle proposte che verranno fatte dalla Commissione di cui all'articolo 1 ». Sono queste le proposte di cui discutiamo. In relazione a questo spostamento di decorrenza fatto nell'interesse della categoria, nel senso che ho spiegato, si ritenne opportuno, ed il Governo accede a questo ordine di idee, di rinunciare al ricupero di queste anticipazioni, ricupero stabilito per legge. Queste sono le ragioni per cui arrivando ad una innovazione rispetto all'ordine del giorno del 3 agosto della Camera dei deputati, si è proposta la decorrenza del 1° di ottobre. Tutto ciò premesso, la questione si riduce in questi termini: siccome la copertura oltre i 25 miliardi non c'è e, quindi, c'è una fatalità che ci costringe entro questi 25 miliardi, allora o rispettiamo la decorrenza 1° ottobre e resta in piedi tutto quello che abbiamo deliberato, o vogliamo dare la decorrenza 1° luglio, ed allora dobbiamo abbassare i livelli dei miglioramenti. Arrivati a questo punto, è superfluo che io ripeta quello che è già scritto, d'altra parte, nella relazione, che il Governo cioè preferisce adottare la decorrenza 1° ottobre.

BITOSSÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSÌ. Signor Presidente, mi dispiace di dover polemizzare, ma sono costretto a leggere le dichiarazioni che l'onorevole Pella ha fatto alla Camera dei deputati, per ottenere il ritiro di un emendamento che era stato presentato da un deputato. Si tratta di una dichiarazione concordata, tanto è vero che il ritiro dell'emendamento avvenne in seguito alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Pella. Ed è proprio nel testo di tale dichiarazione che il Ministro riconosce ai pensionati il diritto . . .

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Pronto a rispettare.

BITOSSÌ. . . a percepire il nuovo trattamento dalla data del 1° luglio. Infatti egli, dopo aver detto « accetto il 1° luglio », valuta l'importanza della sua dichiarazione aggiungendo: « . . . e con l'impegno — e questo è l'impegno di portata maggiore — che il trattamento derivante dall'assetto definitivo avrà decorrenza dal 1° luglio ».

Ed allora, come possiamo oggi, dopo le dichiarazioni così precise dell'onorevole Pella, accettare la decorrenza dal 1° ottobre? Richiamo l'attenzione degli onorevoli senatori sul fatto che il disegno di legge in esame dovrà andare alla Camera e che la Camera esigerà il rispetto delle dichiarazioni che il Ministro ha fatto in sede di Assemblea.

Non intendo dare adito a discussioni inutili, ma domando al Ministro di tener fede alle dichiarazioni che egli ha fatto alla Camera. Non è possibile venirci a proporre di spostare la data al 1° ottobre, soltanto perchè i 25 miliardi non consentono di applicare il provvedimento dal 1° luglio. Ho già detto che non si può basare la discussione sulla premessa che vi sono a disposizione soltanto 25 miliardi.

D'altra parte, ripeto che non potremmo accettare una diversa decorrenza degli aumenti anche perchè questo verrebbe a significare che noi non potremmo più considerare validi gli impegni di un Ministro — anche quando questi ci invitasse, in sede di discussione plenaria, a ritirare una nostra proposta sulla base di un preciso accordo — se si stabilisse un sistema per cui un Ministro che avesse assunto degli impegni potesse ritirarli a suo piacimento trovando un pretesto qualsiasi.

Prego quindi gli onorevoli senatori di valutare l'importanza che assumerebbe un eventuale spostamento della data di decorrenza, e di non accettare la data del 1° ottobre in quanto contrastante col diritto già riconosciuto dalla Camera ai pensionati.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. È evidente come il primo interessato a chiarire qualsiasi equivoco in materia sia proprio il Ministro del tesoro, perchè vi è veramente una necessità superiore a qualsiasi altra che, se una parola è data, non vi sia

ombra di dubbio circa il mantenimento della parola stessa. Ma la questione è molto diversa, sia sul piano procedurale, che sul piano sostanziale. Il disegno di legge che oggi discutiamo ha la sua non remota, ma prima origine nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651, nel quale, per lo studio dei miglioramenti da concedere ai pensionati, si disponeva la costituzione di una Commissione che avrebbe determinato la entità di questi miglioramenti.

Precisiamo. L'articolo 1 dice: « È istituita una Commissione per lo studio degli adeguamenti da apportare alla misura dei trattamenti di pensione per il personale civile e militare dello Stato ». Quello che noi discutiamo oggi è il risultato dei lavori di questa Commissione. La Commissione ha proposto al Governo di presentare dei provvedimenti di una certa larghezza, di una larghezza tale che, per poter essere finanziati, richiedono un sacrificio di tre dodicesimi in partenza. Il Governo è pronto ad assecondare queste proposte della Commissione, alla condizione che il Senato valuti le proposte stesse di maggiore interesse per i pensionati, perchè solo a questo modo il Governo può considerarsi svincolato dall'impegno del 3 di agosto.

Quindi prego, in primo luogo, il Senato di valutare se questo trattamento rappresenti un qualcosa di meglio rispetto a quanto risulta dall'ordine del giorno del 3 agosto. Se vi fosse solo un'ombra di dubbio su questo migliore trattamento, io dovrei fin da questo momento pregare il Senato di sospendere l'ulteriore corso del disegno di legge, perchè: 1° il Governo chieda di revocare la disposizione che abbandona il ricupero delle 5.000 e delle 3.000 lire; 2° perchè si provveda a modificare qualche miglioramento al fine di trovare una compensazione alla decorrenza dal 1° luglio.

Perciò, prego il Senato di valutare serenamente nel merito se il trattamento che oggi viene proposto sia migliore o no di quello che ne deriverebbe da una rigida applicazione della decorrenza dal 1° luglio, decorrenza che comporterebbe quelle altre modifiche cui ho accennato. Io vorrei fare appello, in questo momento, alla serenità del senatore Bitossi, alla sua personale correttezza, che so molto grande, perchè lealmente riconosca che qui non c'è nessun tentativo di sottrarsi ad una promessa che è stata data.

Se personalmente il senatore Bitossi non ne fosse persuaso, allora ritorniamo al concetto del 1° luglio; però risolviamo prima tutti i problemi che derivano da questo spostamento di decorrenza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Commissione di esprimere il suo parere.

PARATORE. La Commissione, senza entrare nel merito di questa discussione, deve constatare in primo luogo che l'emendamento porterebbe ad un onere di circa 6 miliardi e, in secondo luogo, che l'onorevole Ministro ha dichiarato che non c'è possibilità di copertura finanziaria. Per questo la Commissione non può accettare l'emendamento.

Entrando nel merito e riferendomi al dilemma che l'onorevole Ministro ha posto, devo dichiarare che la Commissione esaminò anche la possibilità della decorrenza e venne alla conclusione che la decorrenza del 1° ottobre, innanzi alle possibilità di una decorrenza del 1° luglio ma con la eventuale riduzione delle aliquote (dato che occorre restare nei limiti della copertura derivante dalla Nota di variazioni) era più favorevole per i pensionati.

Prego il Senato di non accettare l'emendamento, che significa rimettere in discussione tutto il progetto di legge e quindi assumersi questa grave responsabilità.

BITOSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI. Prima di tutto occorrerebbe sapere se lo Stato poteva proprio disporre solo di 25 miliardi od anche di altri miliardi. Chi è che ha fissato 25 miliardi e non di più? Questa è la prima domanda che dobbiamo porci.

ZOLI, relatore. Legga le Note di variazione.

BITOSSI. È stata nominata una Commissione alla Camera con il compito di esaminare i provvedimenti da prendersi per trovare altri fondi eventualmente occorrenti. Io non dico che sia necessario qui seguire la stessa procedura, ma sostengo che si poteva esaminare il problema dei pensionati con uno spirito diverso, e non già dire: 25 miliardi e basta! Si sarebbe dovuto esaminare il problema partendo, in primo luogo, dalla premessa che i miglioramenti avrebbero dovuto datare dal 1° luglio.

D'altra parte, vorrei che gli onorevoli senatori avessero comprensione della reale situazione. C'è una dichiarazione del Ministro del

tesoro che è conosciuta da tutti i pensionati e alla quale anche ieri, discutendo con me, lo stesso Presidente dell'Associazione dei pensionati si è riportato affermando che bisogna prestarvi fede. Ed allora, come è possibile che noi non ci si batta per mantenere la data che è stata accettata dallo stesso Ministro? Quindi, a parte il problema della necessità di uno spostamento di fondi, resta quello della promessa fatta dal Ministro di applicare il provvedimento con decorrenza 1° luglio. Debbo ancora fare rilevare che non vedo come sia possibile fare accettare ai pensionati e alla Camera dei deputati lo spostamento di una data che il Ministro stesso aveva volontariamente scelto allo scopo di raggiungere un compromesso sul contenuto di un emendamento presentato nell'altra Camera nel corso della discussione del disegno di legge concernente la concessione di un aumento provvisorio a favore dei pensionati ordinari e di quelli degli Istituti di previdenza.

Per le ragioni suesposte insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Dobbiamo allora votare l'emendamento proposto dall'onorevole Bitossi.

TOMMASINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Io mi trovo in questa precisa condizione rispetto alla mia coscienza. Se ho ben capito quanto ha detto l'onorevole Bitossi e quel che ha risposto in modo chiaro il Ministro, suffragato dal parere della Commissione, si tratta o di mantenere nello spirito quel che ha detto il Ministro alla Camera e dare ai pensionati di meno, ma a decorrere dal primo luglio, o dare loro di più, ma con decorrenza dal 1° ottobre.

Di fronte a questo dilemma io non ho nessuna difficoltà ad accettare che al provvedimento di legge sia data la decorrenza del 1° ottobre, con l'intesa che così facendo si dà di più che non dando la decorrenza dal 1° luglio, secondo quel che era lo spirito delle dichiarazioni fatte al Parlamento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bitossi all'articolo 24. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo allora ai voti l'articolo 24 nel testo della Commissione di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

L'articolo 24 non prende il numero 23, perchè è stato presentato il seguente articolo 23-bis, da parte dell'onorevole Bertone, quale disposizione transitoria:

« A tutti i pensionati viene concesso l'acconto del 75 per cento di una mensilità della nuova pensione, da congruarsi insieme con gli acconti di cui all'articolo 21 al momento dell'applicazione del nuovo trattamento di pensione ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertone per svolgere questo articolo.

BERTONE. Le cartelle di perequazione richiederanno un certo tempo per essere ultimate. Per questo si è pensato, d'accordo con la Commissione, di dare per intanto a tutti i pensionati una modesta anticipazione di ciò che dovranno avere, cioè il 75 per cento di una mensilità della nuova pensione; il che in sostanza costituisce il credito di quel 20 per cento per tre mesi consecutivi e delle 60 mila lire, di cui è parola nell'articolo 21. È una modesta anticipazione natalizia. Sembrami perciò che l'articolo possa essere accettato dal Senato ed anche dal Ministro del tesoro, non importando nessuna variazione al bilancio e venendo incontro ai giusti desideri dei pensionati.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere in proposito.

ZOLI, relatore. Mi associo a quanto ha detto il senatore Bertone.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere in proposito.

PELLA, Ministro del tesoro e ad interim del bilancio. Non mi sentirei di dire di no.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 23-bis (che prenderà il numero 23) proposto dal senatore Bertone, e del quale ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modificazioni approvate. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Ritiro di una proposta di legge d'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Dovremmo ora passare alla discussione della proposta di legge dei senatori Bosi, Grieco ed altri sulla « Riforma dei contratti agrari ». Ha chiesto di parlare l'onorevole Grieco.

Ne ha facoltà.

GRIECO. Onorevoli colleghi, dopo che il Senato, su proposta del Presidente, ed in seguito ad una discussione assai interessante e sintomatica, decise di porre il progetto di riforma dei contratti agrari, presentato da alcuni colleghi e da me, all'ordine del giorno dei suoi lavori, noi siamo stati invitati da colleghi della maggioranza e di altri gruppi a trovare una via conciliativa per uscire da una situazione incresciosa creatasi tra il Senato e la Camera per il fatto che il Governo, contravvenendo a promesse verbali che erano state fatte, presentò giorni or sono alla Camera dei Deputati, anziché al Senato, il suo progetto sui contratti agrari. Abbiamo creduto opportuno venire incontro alla richiesta dei colleghi. A tale proposito abbiamo pregato alcuni deputati di nostra parte di far proprio il nostro progetto e presentarlo alla Camera dei deputati, in modo da abbinarlo al progetto governativo che si trova ora dinanzi alla Commissione di agricoltura dell'altro ramo del Parlamento. In conseguenza di ciò dichiaro, a nome anche degli altri presentatori della proposta di legge sulla riforma dei contratti agrari, di ritirare dal Senato questo progetto, riservandoci eventualmente di ripresentarlo in altra occasione. Io credo che l'incidente accaduto ci consigli di sollecitare la creazione di un organo di coordinamento legislativo fra le due Camere per evitare che fatti, come quello che abbiamo qui recentemente deplorato, si ripetano.

Propongo quindi formalmente al Senato e, innanzi tutto al nostro Presidente, di dare concretezza a quelle idee che già furono suscitate nei Consigli di presidenza e, se non qui, nell'Assemblea, certo nelle nostre conversazioni. Se esistono ostacoli eventuali, che io non saprei per ora immaginare, che si frappongano ad una sollecita creazione di questo organo, proporrei che fosse chiamato a diri-

mere questi ostacoli il Presidente della Repubblica. (*Vivi applausi*).

BOERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOERI. Le dichiarazioni del collega Grieco rendono forse inutile un mio intervento. In sostanza io mi preoccupavo, come se ne preoccupava lui, di evitare che si arrivasse a questo assurdo: di una discussione contemporanea nei due rami del Parlamento di due provvedimenti sulla stessa materia. Egli ha trovato la forma più semplice, quella del ritiro della proposta e la ripresentazione all'altro ramo del Parlamento, in modo che la discussione avvenga anche là su tutte e due le proposte, contemporaneamente. Io avrei proposto altrimenti la sospensiva, ma con lo stesso significato: che il Senato il giorno in cui dovesse affrontare l'esame del progetto governativo esaminasse insieme il progetto Bosi. Sono d'accordo con l'onorevole Grieco sullo spirito che ha determinato le proposte ed i suggerimenti da lui avanzati, per evitare che situazioni di questo genere si ripetano. Oggi l'abbiamo superata nel modo più simpatico; domani potrebbero sorgere questioni più gravi, o potremmo trovare gli animi meno portati a superare facilmente una situazione di urto, che si fosse venuta a determinare fra i due rami del Parlamento.

Sono un fautore del sistema bicamerale. Anche per questo porto una passione particolare nel cercare il modo di evitare che questi inconvenienti gravissimi della vita costituzionale possano sorgere. Ella, onorevole Presidente, è il più autorizzato di tutti a trovare o in quella forma di commissione mista, a cui accennava l'onorevole Grieco, od in una altra forma qualsiasi, una soluzione che potrebbe, in un primo tempo, non essere codificata, salvo codificarla in un secondo tempo, dopo averne saggiato praticamente l'efficacia e che dovrebbe avviare le due Camere ad un organico lavoro, senza che vi sia più la possibilità del determinarsi di questi conflitti, intorno alla priorità nella discussione di determinati disegni di legge. (*Approvazioni*).

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. A nome del mio gruppo ringrazio il collega Grieco per essersi reso interprete del pensiero dei suoi amici politici con

quella forma di cordialità e di benevolenza che, del resto, ha sempre distinto il collega Grieco, qui e fuori di qui; ed io ne sono testimone, chè ho avuto con lui diversi contatti. Per quanto riguarda la sua proposta noi aderiamo in massa; ricordando sempre però quello che qui ebbi a dichiarare una volta, quando si discusse su questo increscioso incidente: che cioè il Governo aveva già dichiarato di non poter accettare l'organizzazione di quel piccolo comitato composto dei due presidenti del Parlamento o vice Presidenti, e che quindi non l'accettavamo nemmeno noi.

Comunque sia, a me pare di poter invece aderire alla proposta Boeri. Data la sensibilità, la saggezza e la acutezza politica del Presidente del Senato, trovi egli il modo di poter praticamente intanto andare d'accordo, perchè incidenti simili non abbiano più a verificarsi. Lo codificheremo più tardi con la nostra esperienza.

PRESIDENTE. Desidero informare il Senato che tra poco convocherò la Commissione per il Regolamento e sarà in quella sede che prenderemo accordi ulteriori, per la distribuzione del lavoro tra le due Camere: spero che si possa giungere ad una soluzione che sia saggia ed accettata da tutti.

Devo intanto considerare decaduta (e verrà cancellata dall'ordine del giorno) la proposta di legge del senatore Bosi.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che l'interpellanza del senatore Ricci sulle case da gioco sarà messa all'ordine del giorno di sabato 11 dicembre.

RICCI FEDERICO. Se non sarà posta nello stesso ordine del giorno anche la mozione del senatore Boggiano Pico, valendomi della facoltà che spetta agli interpellanti, mi propongo di presentare poi una mozione sullo stesso argomento.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che sono state presentate le seguenti interpellanze:

I sottoscritti, ritenuto che i provvedimenti per le costruzioni edilizie sono dispersi fram-

mentariamente in varie disposizioni e disegni di legge che contengono anche altre materie (vi sono infatti, oltre i provvedimenti per le case danneggiate dalla guerra, i decreti legislativi Tupini per l'edilizia sovvenzionata, il disegno di legge Fanfani che per combattere la disoccupazione promuove la costruzione di case operaie, il disegno di legge Grassi che insieme a norme sul blocco dei fitti comprende esenzioni tributarie per la costruzione di case nuove; si annunciano ancora altri provvedimenti Tupini per l'edilizia in generale e Pella per il credito edilizio);

che è opportuno che le norme stesse siano coordinate e completate, riducendole ai punti veramente essenziali, senza duplicazioni e complicazioni di congegni e competenze burocratiche;

che, accanto ai provvedimenti per le nuove costruzioni di case, debbono essere considerate in parallelo ma distintamente le norme per lo sblocco dei fitti, che sono attualmente liberi per le nuove costruzioni, ma esiste una evidente correlazione fra i due problemi, nè possono senza danno dell'economia perpetuarsi due situazioni di mercato assolutamente diverse; bensì ferma restante la inevitabile esigenza di non procedere ad uno sblocco completo finchè non siano provveduto all'incremento delle abitazioni, si rende opportuno predisporre insieme, gradualmente, lo sblocco dei fitti e lo sviluppo delle costruzioni;

che per quanto riguarda l'attività edilizia, pur rimanendo le difficoltà generali dovute al costo delle costruzioni in rapporto al diminuito reddito degli inquilini, si ha ormai una situazione tale che fa ritenere come con un vigoroso e possibile incoraggiamento quasi a colpo di frusta sia da attendere una sensibile ripresa edilizia, per la quale appunto gioverà la sensazione della simultaneità e della reciproca integrazione dei provvedimenti;

che i capisaldi dei provvedimenti debbono essere pochi ed adeguati:

1° aggiornamento e completamento delle norme per le case danneggiate dalla guerra, che hanno dato buona prova per le minori riparazioni e vanno, specialmente per le ricostruzioni, rivedute aumentando il contributo dello Stato (in modo che per questa categoria

di attività edilizia che si riferisce ad una posizione giuridica di reintegrazione di diritti non siano accordati minori aiuti che per la più agevolata delle altre categorie);

2° provvedimenti per l'edilizia in generale disposti in vari ordini e quasi a gradi, di ampiezza d'applicazione e di intensità degli aiuti di Stato;

a) esenzione venticinquennale dell'imposta fabbricati ed altre agevolazioni tributarie ad ogni abitazione che sia costruita entro un quinquennio;

b) contributo dello Stato per le case costruite entro il quinquennio dagli Istituti per le case popolari ed impiegati, e dalle cooperative di impiegati, professionisti ed operai; al qual riguardo le norme vigenti promettono un contributo del 3 per cento sui mutui edilizi (che non coincidono col valore dei fabbricati) ed un concorso del 50 per cento in conto capitale; duplice aiuto che converrebbe unificare sostituendolo ad esempio col concorso statale del 5 per cento per venticinque anni nel valore delle costruzioni (il che porta ad un aiuto di oltre il 50 per cento del capitale), oltre di che il contributo potrà essere concesso come è nelle norme attuali anche alle società che costruiscono case di affitto e specialmente alle imprese che costruiscono case per i loro operai, ma l'aiuto da limitarsi forse al 3 per cento, dovrà essere condizionato all'obbligo di attenersi a dati criteri ed a limiti convenzionati per i fitti;

c) inserimento nel sistema così delineato del piano Fanfani che basava in origine sul risparmio forzato ed aveva particolare ragion d'essere in mancanza di altri provvedimenti, piano che è stato sfrondata nei suoi congegni in sede parlamentare, e se sarà conservato dovrà raccordarsi con gli altri provvedimenti, nel senso che — ove operai ed imprese non si avvalgano delle vie di cui al numero precedente — entrerà in azione il fondo nazionale costituito coi contributi obbligatori dei lavoratori e dei datori di lavoro oltretutto con il concorso dello Stato e si provvederà alle costruzioni a mezzo di Istituti a ciò autorizzati;

3° provvedimenti per mettere in movimento come è possibile il credito edilizio

autorizzando a compiere operazioni di tale natura gli istituti e le sezioni di credito fondiario, che possono essere abilitati ed emettere cartelle per venti volte il capitale e le riserve (oltre le cartelle emesse prima del 1943), dichiarando le cartelle stesse esenti da determinate imposte;

4° provvedimenti perchè le aree fabbricabili non siano oggetto di speculazioni ritardatrici; a tale effetto si potrà autorizzare l'esproprio al valore di perizia delle aree sopra le quali non si costruisce, oppure si potrà obbligare i detentori di aree fabbricabili a dichiararne il valore autorizzando l'esproprio a base di tale cifra, così che se questa sarà troppo alta i proprietari ne pagheranno le relative imposte;

5° incoraggiamenti e stimolo alla costruzione in serie di materiali e specialmente infissi, da utilizzare per la più rapida ed economica costruzione di case;

6° istituzione di un organo comune per il coordinamento e l'applicazione dei provvedimenti attinenti all'edilizia, organo che potrebbe essere composto di rappresentanti delle varie amministrazioni ed istituzioni interessate nonchè di competenti ed esperti ed essere collegato al Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ciò premesso gli interpellanti chiedono se il Governo intende procedere al necessario coordinamento e presentare l'insieme dei provvedimenti per il loro esame unitario.

RUINI, PARATORE, GASPARETTO, VITO
REALE, FAZIO, NACUCCHI, PEZZULLO.

Al Ministro dei trasporti. I sottoscritti, riferendosi al disegno di legge, recentemente approvato dal Senato, sulle « disposizioni per le modificazioni di carattere generale alle tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle Ferrovie dello Stato », nella previsione che nella facoltà concessa da tale legge il Ministro dei trasporti si varrà sicuramente e fra breve per operare una revisione delle tabelle tariffarie e dei metodi di compilazione delle stesse, interpellano l'onorevole Ministro per sapere se non ritiene di illustrare al Senato i criteri a cui sarà ispirata tale revisio-

ne e ciò per venire incontro alle legittime esigenze della rappresentanza parlamentare di conoscere almeno i limiti generali della operazione consentita colla delega di poteri concessa al Governo.

CASTAGNO, CASADEI.

Domani seduta pubblica alle ore 10 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione del disegno di legge:

Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per i danni causati dal terremoto del 18-22 agosto 1948, nelle Puglie (72-Urgenza).

La seduta è tolta (ore 20,30).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti